

UNIONE EUROPEA
TRATTATO DI AMSTERDAM



TRATTATO DI AMSTERDAM
CHE MODIFICA IL TRATTATO
SULL'UNIONE EUROPEA, I TRATTATI
CHE ISTITUISCONO LE COMUNITÀ EUROPEE
E ALCUNI ATTI CONNESSI

AVVISO AL LETTORE

La presente pubblicazione riproduce il testo del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997.

Questo testo costituisce uno strumento di documentazione e non impegna la responsabilità delle istituzioni.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (<http://europa.eu.int>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1997

ISBN 92-828-1654-0

© Comunità europee, 1997

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Germany

INDICE (non ufficiale)

	Pagina
PARTE PRIMA — MODIFICHE DI MERITO	
Articoli 1-5	7
PARTE SECONDA — SEMPLIFICAZIONE	
Articoli 6-11	58
PARTE TERZA — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Articoli 12-15	78
ALLEGATO — Tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 12 del trattato di Amsterdam	85
PROTOCOLLI	
A. Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea	92
— Protocollo sull'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea	92
B. Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea	93
— Protocollo sull'integrazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nell'ambito dell'Unione europea	93
— Protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda	97
— Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda	99
— Protocollo sulla posizione della Danimarca	101
C. Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità europea	103
— Protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea	103
— Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità	105
— Protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne	108
— Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri	109
— Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali	110

D. Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica	111
— Protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea.....	111
— Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol	112
— Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea	113
ATTO FINALE	115
DICHIARAZIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA	125
1. Dichiarazione sull'abolizione della pena di morte	125
2. Dichiarazione su una cooperazione rafforzata fra l'Unione europea e l'Unione europea occidentale	125
3. Dichiarazione relativa all'Unione europea occidentale	125
4. Dichiarazione sugli articoli J.14 e K.10 del trattato sull'Unione europea	131
5. Dichiarazione sull'articolo J.15 del trattato sull'Unione europea.....	132
6. Dichiarazione sull'istituzione di una cellula di programmazione politica e tempestivo allarme	132
7. Dichiarazione sull'articolo K.2 del trattato sull'Unione europea	132
8. Dichiarazione sull'articolo K.3, lettera c) del trattato sull'Unione europea	133
9. Dichiarazione sull'articolo K.6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea	133
10. Dichiarazione sull'articolo K.7 del trattato sull'Unione europea	133
11. Dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali	133
12. Dichiarazione sulla valutazione dell'impatto ambientale.....	133
13. Dichiarazione sull'articolo 7 D del trattato che istituisce la Comunità europea	133
14. Dichiarazione sull'abrogazione dell'articolo 44 del trattato che istituisce la Comunità europea	134
15. Dichiarazione sul mantenimento del livello di protezione e di sicurezza garantito dall' <i>acquis</i> di Schengen	134
16. Dichiarazione sull'articolo 73 J, punto 2), lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea	134
17. Dichiarazione sull'articolo 73 K del trattato che istituisce la Comunità europea....	134
18. Dichiarazione sull'articolo 73 K, punto 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea	134

19. Dichiarazione sull'articolo 73 L, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea	134
20. Dichiarazione sull'articolo 73 M del trattato che istituisce la Comunità europea ...	135
21. Dichiarazione sull'articolo 73 O del trattato che istituisce la Comunità europea ...	135
22. Dichiarazione sui portatori di handicap	135
23. Dichiarazione sulle azioni di incentivazione di cui all'articolo 109 R del trattato che istituisce la Comunità europea	135
24. Dichiarazione sull'articolo 109 R del trattato che istituisce la Comunità europea ...	135
25. Dichiarazione sull'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità europea	135
26. Dichiarazione sull'articolo 118, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea	136
27. Dichiarazione sull'articolo 118 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea	136
28. Dichiarazione sull'articolo 119, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea	136
29. Dichiarazione sullo sport	136
30. Dichiarazione sulle regioni insulari	136
31. Dichiarazione sulla decisione del Consiglio del 13 luglio 1987	137
32. Dichiarazione sull'organizzazione e sul funzionamento della Commissione	137
33. Dichiarazione sull'articolo 188 C, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea	137
34. Dichiarazione sul rispetto dei termini per lo svolgimento della procedura di codecisione	137
35. Dichiarazione sull'articolo 191 A, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea	137
36. Dichiarazione sui paesi e territori d'oltremare	138
37. Dichiarazione sugli enti creditizi di diritto pubblico in Germania	138
38. Dichiarazione sul volontariato	139
39. Dichiarazione sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria	139
40. Dichiarazione relativa alla procedura per la conclusione di accordi internazionali da parte della Comunità europea del carbone e dell'acciaio	139
41. Dichiarazione sulle disposizioni in materia di trasparenza, di accesso ai documenti e di lotta contro la frode	140
42. Dichiarazione sulla consolidazione dei trattati	140

43. Dichiarazione relativa al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità	140
44. Dichiarazione sull'articolo 2 del protocollo sull'integrazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nell'ambito dell'Unione europea	140
45. Dichiarazione sull'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nell'ambito dell'Unione europea	140
46. Dichiarazione sull'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nell'ambito dell'Unione europea	141
47. Dichiarazione sull'articolo 6 del protocollo sull'integrazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nell'ambito dell'Unione europea	141
48. Dichiarazione sul protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea	141
49. Dichiarazione sull'articolo unico, lettera d) del protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea	141
50. Dichiarazione relativa al protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea	142
51. Dichiarazione sull'articolo 10 del trattato di Amsterdam	142
DICHIARAZIONI DI CUI LA CONFERENZA HA PRESO NOTA	143
1. Dichiarazione dell'Austria e del Lussemburgo sugli enti creditizi	143
2. Dichiarazione della Danimarca sull'articolo K.14 del trattato sull'Unione europea	143
3. Dichiarazione della Germania, dell'Austria e del Belgio sulla sussidiarietà	143
4. Dichiarazione dell'Irlanda sull'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda	143
5. Dichiarazione del Belgio sul protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea	144
6. Dichiarazione del Belgio, della Francia e dell'Italia relativa al protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'unione europea	144
7. Dichiarazione della Francia sulla situazione dei dipartimenti d'oltremare alla luce del protocollo sull'integrazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nell'ambito dell'Unione europea	144
8. Dichiarazione della Grecia relativa alla dichiarazione sullo status delle chiese e delle associazioni o delle comunità religiose	144

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA COMMISSIONE AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO 14 DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE AD ESERCITARE ED A SVOLGERE LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

HANNO DECISO di modificare il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi,

e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

Sig. Erik Derycke,
Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

Sig. Niels Helveg Petersen,
Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Dr. Klaus Kinkel,
Ministro federale degli affari esteri
e Vicecancelliere federale;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Sig. Theodoros Pangalos,
Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

Sig. Juan Abel Matutes,
Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

Sig. Hubert Védérine,
Ministro degli affari esteri;

LA COMMISSIONE AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO 14 DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE AD ESERCITARE ED A SVOLGERE LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

Sig. Raphael P. Burke,
Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Sig. Lamberto Dini,
Ministro degli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

Sig. Jacques F. Poos,
Vice Primo Ministro,
Ministro degli affari esteri, del commercio con l'estero e della cooperazione;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

Sig. Hans van Mierlo,
Vice Primo Ministro
e Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

Sig. Wolfgang Schüssel,
Ministro federale degli affari esteri
e Vicecancelliere;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

Sig. Jaime Gama,
Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

Sig. Tarja Halonen,
Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,

Sig. Lena Hjelm-Wallén,
Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD,

Sig. Douglas Henderson,
Ministro aggiunto
presso il Ministro degli affari esteri e del Commonwealth;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

PARTE PRIMA

MODIFICHE DI MERITO

Articolo 1

Il trattato sull'Unione europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

- 1) Dopo il terzo punto del preambolo è inserito il seguente punto:

«CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,».

- 2) L'attuale settimo punto del preambolo è sostituito dal testo seguente:

«DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,».

- 3) Gli attuali nono e decimo punto del preambolo sono sostituiti dal testo seguente:

«DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo J.7, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,

DESISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato.»

- 4) All'articolo A, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.»

- 5) L'articolo B è sostituito dal testo seguente:

«Articolo B

L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:

- promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato;

- affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo J.7;
- rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione;
- conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima;
- mantenere integralmente l'*acquis* comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.

Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito all'articolo 3 B del trattato che istituisce la Comunità europea.»

6) All'articolo C, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di garantire tale coerenza e cooperano a tal fine. Essi provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche.»

7) L'articolo E è sostituito dal testo seguente:

«Articolo E

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche e integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.»

8) L'articolo F è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.»

b) L'attuale paragrafo 3 diventa paragrafo 4 ed è inserito un nuovo paragrafo 3, così redatto:

«3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri.»

9) Alla fine del titolo I è inserito il seguente articolo:

«Articolo F.1

1. Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.

2. Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere, alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 2.

5. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.»

10) Il titolo V è sostituito dal testo seguente:

«Titolo V

DISPOSIZIONI SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

Articolo J.1

1. L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti:

— difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;

- rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme;
- mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;
- promozione della cooperazione internazionale;
- sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati.

Articolo J.2

L'Unione persegue gli obiettivi di cui all'articolo J.1:

- definendo i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune;
- decidendo strategie comuni;
- adottando azioni comuni;
- adottando posizioni comuni;
- rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.

Articolo J.3

1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.

2. Il Consiglio europeo decide strategie comuni che l'Unione deve attuare nei settori in cui gli Stati membri hanno importanti interessi in comune.

Le strategie comuni fissano i rispettivi obiettivi, la durata nonché i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

3. Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

Il Consiglio raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo e le attua, in particolare adottando azioni comuni e posizioni comuni.

Il Consiglio assicura l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione.

Articolo J.4

1. Il Consiglio adotta azioni comuni. Le azioni comuni affrontano specifiche situazioni in cui si ritiene necessario un intervento operativo dell'Unione. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.
2. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di un'azione comune, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e adotta le decisioni necessarie. L'azione comune resta valida sinché il Consiglio non abbia deliberato.
3. Le azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.
4. Il Consiglio può chiedere alla Commissione di sottoporgli qualsiasi proposta appropriata relativa alla politica estera e di sicurezza comune per assicurare l'attuazione di un'azione comune.
5. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di un'azione comune forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.
6. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali dell'azione comune. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.
7. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di un'azione comune, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua efficacia.

Articolo J.5

Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni definiscono l'approccio dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni comuni.

Articolo J.6

Gli Stati membri si informano reciprocamente e si consultano in sede di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per garantire che l'influenza dell'Unione si eserciti nel modo più efficace con un'azione convergente e concertata.

Articolo J.7

1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, a norma del secondo comma, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

L'Unione dell'Europa occidentale (UEO) è parte integrante dello sviluppo dell'Unione, alla quale conferisce l'accesso ad una capacità operativa di difesa, in particolare nel quadro del paragrafo 2. Essa aiuta l'Unione nella definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune, come previsto nel presente articolo. L'Unione promuove di conseguenza più stretti rapporti istituzionali con l'UEO, in vista di un'eventuale integrazione di quest'ultima nell'Unione qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.

2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.

3. L'Unione si avvarrà dell'UEO per elaborare ed attuare decisioni ed azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.

La competenza del Consiglio europeo a definire orientamenti a norma dell'articolo J.3 si estende altresì all'UEO per le questioni per le quali l'Unione ricorre a quest'ultima.

Quando l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione di decisioni dell'Unione concernenti i compiti di cui al paragrafo 2, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto di partecipare a pieno titolo a tali compiti. Il Consiglio, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie modalità pratiche per consentire a tutti gli Stati membri che contribuiscono a tali compiti di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO.

L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente paragrafo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, terzo comma.

4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli.

5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate a in conformità all'articolo N.

Articolo J.8

1. La presidenza rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune.

2. La presidenza è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate nell'ambito del presente titolo; a questo titolo essa esprime in via di principio la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e nelle conferenze internazionali.

3. La presidenza è assistita dal segretario generale del Consiglio, che esercita le funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.

4. La Commissione è pienamente associata ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. La presidenza è assistita in tali compiti, se necessario, dallo Stato membro che eserciterà la presidenza successiva.

5. Il Consiglio, ogniquale volta lo ritenga necessario, può nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici.

Articolo J.9

1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni comuni.

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo J.4, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi in merito ad ogni questione di interesse comune.

Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri. Gli Stati membri che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza assicureranno, nell'esercizio delle loro funzioni, la difesa delle posizioni e dell'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo J.10

Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni della Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze

presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni comuni adottate dal Consiglio.

Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 C del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo J.11

La presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento europeo è regolarmente informato dalla presidenza e dalla Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione.

Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio. Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune.

Articolo J.12

1. Ogni Stato membro o la Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e può presentare proposte al Consiglio.
2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, la presidenza convoca, d'ufficio o a richiesta della Commissione o di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.

Articolo J.13

1. Le decisioni a norma del presente titolo sono adottate dal Consiglio all'unanimità. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non impediscono l'adozione di tali decisioni.

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo la loro astensione rappresentino più di un terzo dei voti secondo la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la decisione non è adottata.

2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:

- quando adotta azioni comuni, posizioni comuni o quando adotta decisioni sulla base di una strategia comune;
- quando adotta decisioni relative all'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune.

Se un membro del Consiglio dichiara che, per dichiarati e importanti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.

Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10 membri.

Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

3. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.

Articolo J.14

Quando, ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno o più Stati od organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può autorizzare la presidenza, assistita se del caso dalla Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio, che delibera all'unanimità su raccomandazione della presidenza. Nessun accordo è vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio dichiara che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale; gli altri membri del Consiglio possono convenire che l'accordo si applichi a titolo provvisorio nei loro confronti.

Il presente articolo si applica anche alle materie contemplate nel titolo VI.

Articolo J.15

Fatto salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità europea, un comitato politico controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatta salva la responsabilità della presidenza e della Commissione.

Articolo J.16

Il segretario generale del Consiglio, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, assiste il Consiglio nelle questioni rientranti nel campo della politica estera e di sicurezza comune, in particolare contribuendo alla formulazione, preparazione e attuazione delle decisioni politiche e conducendo all'occorrenza, a nome del Consiglio e su richiesta della presidenza, un dialogo politico con terzi.

Articolo J.17

La Commissione è pienamente associata ai lavori nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

Articolo J.18

1. Gli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153, da 157 a 163, 191 A e 217 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo.

2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee.

3. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

Nei casi in cui non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo J.13, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.

4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.»

11) Il titolo VI è sostituito dal testo seguente:

«Titolo VI

DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo K.1

Fatte salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.

Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode, mediante:

- una più stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol), a norma degli articoli K.2 e K.4;
- una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, a norma degli articoli K.3, lettere da a) a d) e K.4;

- il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, a norma dell'articolo K.3, lettera e).

Articolo K.2

1. L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia comprende:
 - a) la cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi specializzati incaricati dell'applicazione della legge, in relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini;
 - b) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi incaricati dell'applicazione della legge riguardo a segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali;
 - c) la cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il comando di funzionari, l'uso di attrezzature, la ricerca in campo criminologico;
 - d) la valutazione in comune di particolari tecniche investigative ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.
2. Il Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol e, in particolare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam:
 - a) mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto;
 - b) adotta misure che consentono ad Europol di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici e di sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione degli Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di criminalità organizzata;
 - c) promuove accordi di collegamento tra organi inquirenti sia di magistratura che di polizia che si specializzano nella lotta contro la criminalità organizzata in stretta cooperazione con Europol;
 - d) istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica sulla criminalità transnazionale.

Articolo K.3

L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende:

- a) la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni;
- b) la facilitazione dell'extradizione fra Stati membri;
- c) la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione;
- d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri;
- e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti.

Articolo K.4

Il Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti di cui agli articoli K.2 e K.3 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo.

Articolo K.5

Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo K.6

1. Nei settori di cui al presente titolo, gli Stati membri si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni.
2. Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può:
 - a) adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento dell'Unione in merito a una questione specifica;
 - b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta;
 - c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni a livello dell'Unione;

- d) stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure applicabili entro un termine stabilito dal Consiglio.

Salvo disposizioni contrarie da esse previste, le convenzioni, una volta adottate da almeno la metà degli Stati membri, entrano in vigore per detti Stati membri. Le relative misure di applicazione sono adottate in seno al Consiglio a maggioranza dei due terzi delle parti contraenti.

3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno sessantadue voti favorevoli, espressi da almeno dieci membri.

4. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

Articolo K.7

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal presente articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse.

2. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma del trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal paragrafo 1.

3. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che:

a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o

b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.

4. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 2, ha la facoltà di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 1.

5. La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

6. La Corte di giustizia è competente a riesaminare la legittimità delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi proposti da uno Stato membro o dalla Commissione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I ricorsi di cui al presente paragrafo devono essere promossi entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto.

7. La Corte di giustizia è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o l'applicazione di atti adottati a norma dell'articolo K.6, paragrafo 2, ogniquale volta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri. La Corte è inoltre competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri e Commissione concernente l'interpretazione o l'applicazione delle convenzioni stabilite a norma dell'articolo K.6, paragrafo 2, lettera d).

Articolo K.8

1. È istituito un comitato di coordinamento composto di alti funzionari che, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento, ha il compito:

- di formulare pareri per il Consiglio, a richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;
- di contribuire, fatto salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità europea, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori contemplati dall'articolo K.1.

2. La Commissione è pienamente associata ai lavori nei settori di cui al presente titolo.

Articolo K.9

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione delle conferenze internazionali cui partecipano, gli Stati membri esprimono le posizioni comuni adottate in base alle disposizioni del presente titolo.

Alle materie che rientrano nel presente titolo si applicano, per quanto opportuno, gli articoli J.8 e J.9.

Articolo K.10

Gli accordi di cui all'articolo J.14 possono riguardare materie rientranti nel presente titolo.

Articolo K.11

1. Il Consiglio consulta il Parlamento europeo prima di adottare qualsiasi misura di cui all'articolo K.6, paragrafo 2, lettere b), c) e d). Il Parlamento europeo esprime il suo parere entro un termine che il Consiglio può fissare; tale termine non può essere inferiore a tre mesi. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.

2. La presidenza e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei lavori svolti nei settori che rientrano nel presente titolo.

3. Il Parlamento europeo può rivolgere al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni. Esso procede ogni anno a un dibattito sui progressi compiuti nei settori di cui al presente titolo.

Articolo K.12

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono essere autorizzati, in osservanza degli articoli K.15 e K.16, a far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dai trattati, a condizione che la cooperazione proposta:

- a) rispetti le competenze della Comunità europea e gli obiettivi stabiliti dal presente titolo;
- b) abbia il fine di consentire all'Unione di svilupparsi più rapidamente come spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su richiesta degli Stati membri interessati e dopo aver invitato la Commissione a presentare il suo parere; la domanda è trasmessa anche al Parlamento europeo.

Qualora un membro del Consiglio dichiari che, per specificati e importanti motivi di politica interna, intende opporsi alla concessione di un'autorizzazione a maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.

Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10 membri.

3. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione instaurata a norma del presente articolo notifica tale intenzione al Consiglio ed alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà al Consiglio un parere, raccomandando eventualmente le misure specifiche che ritiene necessarie perché tale Stato membro partecipi a detta cooperazione. Entro quattro mesi dalla data di tale notifica, il Consiglio decide sulla richiesta e sulle misure specifiche che può ritenere necessarie. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio dichiara i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il suo riesame. Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera alle condizioni stabilite nell'articolo K.16.

4. Le disposizioni degli articoli da K.1 a K.13 si applicano alla cooperazione rafforzata di cui al presente articolo, salvo se altrimenti previsto dal presente articolo o dagli articoli K.15 e K.16.

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e all'esercizio di dette competenze si applicano ai paragrafi 1, 2 e 3.

5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni del Protocollo relativo all'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

Articolo K.13

1. Gli articoli 137, 138, 138 E, da 139 a 142, 146, 147, 148, paragrafo 3, da 150 a 153, da 157 a 163, 191 A e 217 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente titolo.

2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee.

3. Le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Se non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, tali spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.

Articolo K.14

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere che un'azione in settori contemplati dall'articolo K.1 rientri nel titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea, e stabilire nel contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.»

12) È inserito il seguente nuovo titolo:

«Titolo VI bis

DISPOSIZIONI SU UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA

Articolo K.15

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e dal trattato che istituisce la Comunità europea, a condizione che la cooperazione:

- a) sia diretta a promuovere gli obiettivi dell'Unione e a proteggere e servire i suoi interessi;
- b) rispetti i principi dei suddetti trattati e il quadro istituzionale unico dell'Unione;

- c) venga utilizzata solo in ultima istanza, qualora non sia stato possibile raggiungere gli obiettivi dei suddetti trattati applicando le procedure pertinenti ivi contemplate;
- d) riguardi almeno la maggioranza degli Stati membri;
- e) non pregiudichi l'*acquis* comunitario e le misure adottate a norma delle altre disposizioni dei suddetti trattati;
- f) non pregiudichi le competenze, i diritti, gli obblighi e gli interessi degli Stati membri che non vi partecipano;
- g) sia aperta a tutti gli Stati membri e consenta loro di aderirvi in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto della decisione di base e delle decisioni adottate in tale ambito;
- h) ottemperi agli ulteriori criteri specifici definiti rispettivamente nell'articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunità europea e nell'articolo K.12 del presente trattato, a seconda dei settori interessati, e sia autorizzata dal Consiglio secondo le procedure da essi previste.

2. Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni adottati per l'attuazione della cooperazione cui partecipano. Gli Stati membri che non partecipano a tale cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Articolo K.16

1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione della cooperazione di cui all'articolo K.15 si applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce la Comunità europea. Tuttavia, benché tutti i membri del Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'unanimità è costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati.

2. Le spese derivanti dall'attuazione della cooperazione, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

Articolo K.17

Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo sugli sviluppi della cooperazione rafforzata instaurata sulla base del presente titolo.»

13) L'articolo L è sostituito dal testo seguente:

«Articolo L

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comu-

nità europee ed all'esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato:

- a) disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
- b) disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall'articolo K.7;
- c) disposizioni del titolo VI bis, alle condizioni previste dall'articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo K.12 del presente trattato;
- d) articolo F, paragrafo 2 per quanto riguarda l'attività delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del presente trattato;
- e) articoli da L a S.»

14) All'articolo N, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 resta senza numero.

15) All'articolo O, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Ogni Stato europeo, che rispetti i principi sanciti nell'articolo F, paragrafo 1, può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.»

16) All'articolo S, è aggiunto un nuovo paragrafo, così redatto:

«In forza del trattato di adesione del 1994, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua finlandese e svedese.»

Articolo 2

Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

1) Nel preambolo è aggiunto il seguente punto dopo gli otto punti:

«DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante,».

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3 A, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.»

3) L'articolo 3 è modificato come segue:

- a) il testo attuale è numerato e diventa paragrafo 1;
- b) nel nuovo paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:
«d) misure riguardanti l'ingresso e la circolazione di persone, come previsto dal titolo III bis;»
- c) nel nuovo paragrafo 1, dopo la lettera h) è inserita la nuova lettera i):
«i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;»
- d) nel nuovo paragrafo 1, l'attuale lettera i) diventa lettera j) e le successive lettere sono rinumerate di conseguenza;
- e) è aggiunto il seguente paragrafo:
«2. L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.»

4) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 C

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.»

5) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 A

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono essere autorizzati, in osservanza degli articoli K.15 e K.16 del trattato sull'Unione europea, a ricorrere alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato, a condizione che la cooperazione proposta:

- a) non riguardi settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità;
- b) non incida sulle politiche, sulle azioni o sui programmi comunitari;
- c) non riguardi la cittadinanza dell'Unione, né crei discriminazioni tra cittadini degli Stati membri;
- d) rimanga entro i limiti delle competenze conferite alla Comunità dal presente trattato;
- e) non costituisca una discriminazione né una restrizione negli scambi tra Stati membri e non produca una distorsione delle condizioni di concorrenza tra questi ultimi.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.

Se un membro del Consiglio dichiara che per importanti e specificati motivi di politica interna, intende opporsi alla concessione di un'autorizzazione a maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che la questione venga sottoposta al Consiglio, riunito nella composizione di capi di stato o di governo, per una decisione all'unanimità.

Gli Stati membri che intendono instaurare la cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 possono trasmettere una richiesta alla Commissione che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

3. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione instaurata a norma del presente articolo notifica tale intenzione al Consiglio ed alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie.

4. Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attività di cooperazione sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo se altrimenti previsto dal presente articolo e dagli articoli K.15 e K.16 del trattato sull'Unione europea.

5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.»

6) All'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, può stabilire regole volte a vietare tale discriminazione.»

7) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 A

Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.»

8) Alla fine della Parte prima è inserito il seguente articolo:

«Articolo 7 D

Fatti salvi gli articoli 77, 90 e 92, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.»

9) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.»

10) All'articolo 8 A, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1; salvo diversa disposizione del presente trattato, esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura.»

11) All'articolo 8 D, è aggiunto il seguente comma:

«Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 4 in una delle lingue menzionate all'articolo 248 e ricevere una risposta nella stessa lingua.»

12) L'articolo 51 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 51

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:

- a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,
- b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 189 B.»

13) All'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.»

14) All'articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, durante tutta la procedura di cui all'articolo 189 B, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.»

15) Nella parte terza è inserito il seguente titolo:

«Titolo III bis

VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE ED ALTRE POLITICHE CONNESSE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Articolo 73 I

Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta:

- a) entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 7 A, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, a norma dell'articolo 73 J, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 73 K, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), nonché misure per prevenire e combattere la criminalità, a norma dell'articolo K.3, lettera e) del trattato sull'Unione europea;
- b) altre misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi, a norma dell'articolo 73 K;
- c) misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all'articolo 73 M;
- d) misure appropriate per incoraggiare e rafforzare la cooperazione amministrativa, come previsto all'articolo 73 N;
- e) misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale volte ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità all'interno dell'Unione, in conformità alle disposizioni del trattato sull'Unione europea.

Articolo 73 J

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 73 O, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

- 1) misure volte a garantire, in conformità all'articolo 7 A, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;
- 2) misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono:
 - a) norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere;
 - b) regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono:
 - i) un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

- ii) le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri;
 - iii) un modello uniforme di visto;
 - iv) norme relative a un visto uniforme;
- 3) misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.

Articolo 73 K

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 73 O, entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

- 1) misure in materia di asilo, a norma della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori:
 - a) criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro è competente per l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri,
 - b) norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri,
 - c) norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi terzi,
 - d) norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato;
- 2) misure applicabili ai rifugiati e agli sfollati nei seguenti settori:
 - a) norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e per le persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale,
 - b) promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;
- 3) misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori:
 - a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare,
 - b) immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
- 4) misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri.

Le misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali.

Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3, lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque anni.

Articolo 73 L

1. Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

2. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi e fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adottare misure temporanee di durata non superiore a sei mesi a beneficio degli Stati membri interessati.

Articolo 73 M

Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 73 O e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono:

a) il miglioramento e la semplificazione:

- del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
- della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
- del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;

b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale;

c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

Articolo 73 N

Il Consiglio, deliberando secondo procedura di cui all'articolo 73 O, adotta misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonché tra tali servizi e la Commissione.

Articolo 73 O

1. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo.
2. Trascorso tale periodo di cinque anni:
 - il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio;
 - il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, prende una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla procedura di cui all'articolo 189 B e di adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le misure di cui all'articolo 73 J, punto 2, lettera b), punti i) e iii), successivamente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo;
4. In deroga al paragrafo 2, le misure di cui all'articolo 73 J, punto 2, lettera b), punti ii) e iv), trascorso un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B.

Articolo 73 P

1. L'articolo 177 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
2. La Corte di giustizia non è comunque competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a norma dell'articolo 73 J, punto 1 in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e salvaguardia della sicurezza interna.
3. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato.

Articolo 73 Q

Il presente titolo si applica nel rispetto delle disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sulla posizione della Danimarca e fatto salvo

il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda.»

16) All'articolo 75, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabilisce:».

17) All'articolo 100 A, il testo dei paragrafi 3, 4 e 5 è sostituito dal testo seguente:

«3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.»

18) Gli articoli 100 C e 100 D sono soppressi.

19) Dopo il titolo VI è inserito il seguente titolo:

«Titolo VI bis

OCCUPAZIONE

Articolo 109 N

Gli Stati membri e la Comunità, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo B del trattato sull'Unione europea e all'articolo 2 del presente trattato.

Articolo 109 O

1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 109 N in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità adottati a norma dell'articolo 103, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 109 Q.

Articolo 109 P

1. La Comunità contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.

2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.

Articolo 109 Q

1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nella Comunità e adotta le conclusioni del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 109 S, elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 103, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.
4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.
5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nella Comunità e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

Articolo 109 R

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.

Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo 109 S

Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Il comitato è incaricato di:

- seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nella Comunità;
- fatto salvo l'articolo 151, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 109 Q.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.»

20) All'articolo 113, è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 a negoziati e accordi internazionali su servizi e proprietà intellettuale nella misura in cui essi non rientrino in detti paragrafi.»

21) Dopo il titolo VII è inserito il seguente titolo:

«Titolo VII bis

COOPERAZIONE DOGANALE

Articolo 116

Nel quadro del campo di applicazione del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, adotta misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.»

22) Gli articoli da 117 a 120 sono sostituiti dagli articoli seguenti:

«Articolo 117

La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia della Comunità.

Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Articolo 118

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 117, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

- miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,
- condizioni di lavoro,
- informazione e consultazione dei lavoratori,
- integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 127,
- parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. A tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, può adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e le migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, al fine di combattere l'emarginazione sociale.

3. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, nei seguenti settori:

- sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
- protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
- rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,
- condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità,
- contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, fatte salve le disposizioni relative al Fondo sociale europeo.

4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma dei paragrafi 2 e 3.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 189, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve prendere le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.

5. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che uno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

Articolo 118 A

1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.

2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria.

3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.

4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 118 B. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

Articolo 118 B

1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.

2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 118, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori di cui all'articolo 118, paragrafo 3, nel qual caso esso delibera all'unanimità.

Articolo 118 C

Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 117 e fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:

— l'occupazione;

- il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
- la formazione e il perfezionamento professionale;
- la sicurezza sociale;
- la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- l'igiene del lavoro;
- il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

Articolo 119

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

- a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,
- b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.

3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Articolo 119 A

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.

Articolo 120

La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell'articolo 117, compresa la situazione demografica nella Comunità. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.»

- 23) L'articolo 125 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 125

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta le decisioni di applicazione relative al Fondo sociale europeo.»

- 24) All'articolo 127, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.»

- 25) All'articolo 128, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.»

- 26) L'articolo 129 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 129

1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

L'azione della Comunità, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria.

La Comunità completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.

2. La Comunità incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione.

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando:

- a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose;
- b) in deroga all'articolo 43, misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica;
- c) misure di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni per i fini stabiliti dal presente articolo.

5. L'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. In particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.»

27) L'articolo 129 A è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 129 A

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche e attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.
3. La Comunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
 - a) misure adottate a norma dell'articolo 100 A nel quadro della realizzazione del mercato interno;

b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui al paragrafo 3, lettera b).

5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate alla Commissione.»

28) All'articolo 129 C, paragrafo 1, primo comma, la prima parte del terzo trattino è sostituita dal testo seguente:

«— può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse;».

29) Il testo dell'articolo 129 D è sostituito dal testo seguente:

a) il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.»

b) il terzo comma è soppresso.

30) All'articolo 130 A, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.»

31) All'articolo 130 E, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.»

32) All'articolo 130 I, il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni della Comunità.»

33) L'articolo 130 O è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 130 O*

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 130 N.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 130 J, 130 K e 130 L. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.»

34) All'articolo 130 R, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga.»

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.»

35) L'articolo 130 S è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 130 R.»;

b) La parte introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente:

«2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 100 A, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:»;

c) Il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. In altri settori il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.»

36) All'articolo 130 W, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, adotta le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 130 U. Tali misure possono assumere la forma di programmi pluriennali.»

37) All'articolo 137 è aggiunto il comma seguente:

«Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecento.»

38) L'articolo 138 è modificato come segue:

a) nel paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«3. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri.»

39) L'articolo 151 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 151

1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti degli Stati membri è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un vicesegretario generale che è responsabile del funzionamento del segretariato generale. Il segretario generale ed il vicesegretario generale sono nominati dal Consiglio che delibera all'unanimità.

Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del segretariato generale.

3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 191 A, paragrafo 3, il Consiglio definisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi documenti. Ai fini del presente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui si deve considerare che esso deliberi in qualità di legislatore onde consentire, in tali casi, un maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l'efficacia del processo decisionale. In ogni caso, quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni a verbale sono resi pubblici.»

- 40) All'articolo 158, paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«2. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione; la nomina è approvata dal Parlamento europeo.

I governi degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione.»

- 41) All'articolo 163, è inserito come primo comma il seguente comma:

«La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente.»

- 42) All'articolo 173, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo, la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.»

- 43) L'articolo 188 C è modificato come segue:

- a) Il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»;

- b) Il primo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.»;

- c) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni della Comunità, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunità e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni della Comunità, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunità, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a

carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della Comunità, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della Comunità gestite dalla Banca.»

44) L'articolo 189 B è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 189 B

1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo:

- se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può adottare l'atto proposto così emendato;
- se il Parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare l'atto proposto;
- adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

- a) approva la posizione comune o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune;
- b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;
- c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti su cui la

Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

4. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'adempire tale compito il comitato di conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l'atto in questione si considera non adottato.

6. Se il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato.

7. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

45) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 191 A

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti.»

46) All'articolo 198 è aggiunto il seguente comma:

«Il Comitato può essere consultato dal Parlamento europeo.»

47) All'articolo 198 A, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.»

48) All'articolo 198 B, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Esso stabilisce il proprio regolamento interno.»

49) L'articolo 198 C è modificato come segue:

a) Il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente comma:

«Il Comitato delle regioni può essere consultato dal Parlamento europeo.»

50) All'articolo 205, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.»

51) All'articolo 206, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 205 bis, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 188 C, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.»

52) L'articolo 209 A è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 209 A*

1. La Comunità e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri.

2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
3. Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, previa consultazione della Corte dei conti, adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.
5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.»

53) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 213 A

1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità.
2. L'elaborazione delle statistiche della Comunità presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.»

54) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 213 B

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi istituiti dal presente trattato o sulla base del medesimo.
2. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, istituisce un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organismi comunitari e adotta, se del caso, tutte le altre pertinenti disposizioni.»

55) All'articolo 227, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Le disposizioni del presente trattato si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie.

Tuttavia, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del presente trattato a tali regioni, ivi comprese politiche comuni.

Il Consiglio, all'atto dell'adozione delle pertinenti misure di cui al secondo comma, prende in considerazione settori quali politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali della Comunità.

Il Consiglio adotta le misure di cui al secondo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.»

56) L'articolo 228 è modificato come segue:

a) il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui il primo comma del paragrafo 2 richiede l'unanimità.»;

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, eventualmente accompagnata da una decisione riguardante l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità sul piano interno, nonché per gli accordi di cui all'articolo 238.

In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo basato sull'articolo 238, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all'applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo basato sull'articolo 238.»

57) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 236

1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo F.1, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato.

2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere, per lo Stato membro in questione, alcuni dei diritti derivanti dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Gli obblighi dello Stato membro in questione a norma del presente trattato continuano comunque ad essere vincolanti per lo Stato medesimo.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 148, paragrafo 2.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimità sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione.»

58) Il protocollo sulla politica sociale e l'accordo sulla politica sociale allo stesso allegato sono soppressi.

59) Il protocollo sul Comitato economico e sociale e sul Comitato delle regioni sono soppressi.

Articolo 3

Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

1) All'articolo 10, il primo e il secondo comma del paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione; la nomina è approvata dal Parlamento europeo.

I governi degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione.»

2) All'articolo 13, è inserito come primo comma il seguente comma:

«La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente.»

3) All'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

«Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecento.»

4) L'articolo 21 è modificato come segue:

a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«3. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Previo parere della Commissione e, con l'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri.»

5) L'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 30

1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti degli Stati membri è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un vicesegretario generale che è responsabile del funzionamento del segretariato generale. Il segretario generale ed il vicesegretario generale sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del segretariato generale.

3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.»

6) All'articolo 33, il quarto comma è sostituito dal seguente testo:

«La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo e la Corte dei conti propongono per salvaguardare le proprie prerogative.»

7) L'articolo 45 ter è modificato come segue:

a) Il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»

b) Il primo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.»;

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni della Comunità, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunità e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni della Comunità, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunità, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della Comunità, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinata da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della Comunità gestite dalla Banca.»

8) All'articolo 78 ter, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 nono, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti di bilancio siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.»

9) All'articolo 78 ottavo, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 78 quinto, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 45 C, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.»

10) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 96

1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo F.1, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato.

2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto dei voti del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 28, quarto comma, per maggioranza qualificata si intende la stessa proporzione di voti dei membri del Consiglio interessati secondo la ponderazione di cui all'articolo 28, quarto comma.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimità sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione.»

Articolo 4

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

1) All'articolo 107 è aggiunto il seguente comma:

«Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecento.»

2) L'articolo 108 è modificato come segue:

a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«3. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Previo parere della Commissione e, con l'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri.»

3) L'articolo 121 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 121

1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti degli Stati membri è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un vicesegretario generale che è responsabile del funzionamento del segretariato generale. Il segretario generale ed il vicesegretario generale sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del segretariato generale.

3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.»

4) All'articolo 127, il primo e il secondo comma del paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione; la nomina è approvata dal Parlamento europeo.

I governi degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione.»

5) All'articolo 132 è inserito il seguente comma come primo comma:

«La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente.»

6) All'articolo 146, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo e la Corte dei conti propongono per salvaguardare le proprie prerogative.»

7) L'articolo 160 C è modificato come segue:

a) il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«La Corte dei conti presenta al Parlamento e al Consiglio europeo una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»;

b) il primo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni della Comunità, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunità e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni della Comunità, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunità, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della Comunità, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinata da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della Comunità gestite dalla Banca.»

- 8) All'articolo 170 è aggiunto il seguente comma:

«Il Comitato economico e sociale può essere consultato dal Parlamento europeo.»

- 9) All'articolo 179, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.»

- 10) All'articolo 180 B, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 179 bis, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 160 C, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.»

- 11) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 204

1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo F.1, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato.

2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto dei voti del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 118, paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende la stessa proporzione di voti dei membri del Consiglio interessati secondo la ponderazione di cui all'articolo 118, paragrafo 2.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimità sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione.»

Articolo 5

L'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

- 1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«In caso di modifiche del presente articolo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adequata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità.»

- 2) All'articolo 6, paragrafo 1, dopo il quinto trattino è inserito il seguente trattino:

«— membro del Comitato delle regioni,».

- 3) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme o di una procedura basata su principi comuni e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.»

- 4) L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui principi comuni di cui all'articolo 7, il Parlamento europeo verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione per le disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.»

- 5) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui principi comuni di cui all'articolo 7 e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.»

PARTE SECONDA

SEMPLIFICAZIONE

Articolo 6

Il trattato che istituisce la Comunità europea, compresi i suoi allegati e i suoi protocolli, è modificato secondo le disposizioni del presente articolo al fine di sopprimere disposizioni obsolete di tale trattato e di adattare di conseguenza il testo di talune delle sue disposizioni.

I. TESTO DEGLI ARTICOLI DEL TRATTATO

- 1) All'articolo 3, lettera a), la parola «l'abolizione» è sostituita da «il divieto».
- 2) L'articolo 7 è abrogato.
- 3) L'articolo 7 A è modificato come segue:
 - a) il primo e il secondo comma sono numerati e diventano così i paragrafi 1 e 2;
 - b) nel nuovo paragrafo 1, sono soppressi i riferimenti all'articolo 7 B, all'articolo 70, paragrafo 1 e all'articolo 100 B;
 - c) è aggiunto un paragrafo 3 con il testo del secondo comma dell'articolo 7 B, così redatto:

«3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.».
- 4) L'articolo 7 B è abrogato.
- 5) L'articolo 8 B è modificato come segue:
 - a) al paragrafo 1, le parole «, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1994,» sono soppresse e dopo le parole «Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio ...» è inserita la parola «adotta,». Dopo le parole «... e del Parlamento europeo», la virgola è sostituita da un punto e virgola.
 - b) al paragrafo 2, prima frase, il riferimento all'«articolo 138, paragrafo 3» diventa un riferimento all'«articolo 138, paragrafo 4»;
 - c) al paragrafo 2, seconda frase, le parole «, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1994,» sono soppresse e dopo le parole «Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio ...» è inserita la parola «adotta,». Dopo le parole «... e del Parlamento europeo» la virgola è sostituita da un punto e virgola.
- 6) All'articolo 8 C, seconda frase, le parole «Entro il 31 dicembre 1993, gli Stati membri stabiliranno tra loro le disposizioni necessarie e avvieranno» sono sostituite da «Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano».
- 7) All'articolo 8 E, primo comma, le parole «entro il 31 dicembre 1993 e in seguito» sono soppresse.

- 8) All'articolo 9, paragrafo 2, le parole «Le disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2 . . .» sono sostituite da «Le disposizioni dell'articolo 12 e del capo 2 . . .».
- 9) All'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 rimane senza numero.
- 10) L'articolo 11 è abrogato.
- 11) Al capo 1, Unione doganale, il titolo «Sezione 1 — Abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri» è soppresso.
- 12) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.»
- 13) Gli articoli da 13 a 17 sono abrogati.
- 14) Il titolo «Sezione 2 — Fissazione della tariffa doganale comune» è soppresso.
- 15) Gli articoli da 18 a 27 sono abrogati.
- 16) L'articolo 28 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 28

I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.»
- 17) Nella parte introduttiva dell'articolo 29, le parole «della presente sezione» sono sostituite da «del presente capo».
- 18) Nel titolo del capo 2, la parola «ABOLIZIONE» è sostituita da «DIVIETO».
- 19) All'articolo 30, le parole «Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate» sono sostituite da «sono vietate».
- 20) Gli articoli 31, 32 e 33 sono abrogati.
- 21) All'articolo 34, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 resta senza numero.
- 22) L'articolo 35 è abrogato.
- 23) All'articolo 36, le parole «Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi» sono sostituite da «Le disposizioni degli articoli 30 e 34».

24) L'articolo 37 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, primo comma, la parola «progressivo» e le parole «alla fine del periodo transitorio» sono soppresse;
- b) al paragrafo 2, la parola «all'abolizione» è sostituita da «al divieto»;
- c) i paragrafi 3, 5 e 6 sono soppressi e il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3;
- d) nel nuovo paragrafo 3, le parole «avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie» sono soppresse e la virgola che precede questo testo è sostituita da un punto.

25) L'articolo 38 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 3, il riferimento all'allegato II è sostituito con un riferimento all'allegato I e la seconda frase che comincia con «Tuttavia, nel termine di due anni ...» è soppressa.
- b) al paragrafo 4, le parole «degli Stati membri» sono soppresse.

26) L'articolo 40 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi 2, 3 e 4 diventano i paragrafi 1, 2 e 3;
- b) nel nuovo paragrafo 1, primo comma, le parole «sarà creata» sono sostituite da «è creata»;
- c) nel nuovo paragrafo 2, il rinvio al «paragrafo 2» deve leggersi «paragrafo 1»;
- d) nel nuovo paragrafo 3, il rinvio al «paragrafo 2» deve leggersi «paragrafo 1».

27) L'articolo 43 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 2, terzo comma, le parole «all'unanimità durante le prime due tappe e a maggioranza qualificata in seguito» sono sostituite da «a maggioranza qualificata»;
- b) ai paragrafi 2 e 3, il rinvio all'«articolo 40, paragrafo 2» deve leggersi «articolo 40, paragrafo 1».

28) Gli articoli 44 e 45, nonché l'articolo 47 sono abrogati.

29) All'articolo 48, paragrafo 1, le parole «al più tardi al termine del periodo transitorio» sono soppresse.

30) L'articolo 49 è modificato come segue:

- a) nella parte introduttiva, le parole «Fin dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio» sono sostituite da «Il Consiglio, ...» e la parola «progressivamente» è soppressa;
- b) alle lettere b) e c) rispettivamente, le parole «, in base ad un piano progressivo,» sono soppresse.

- 31) L'articolo 52, primo comma, è modificato come segue:
- a) nella prima frase, le parole «vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio» sono sostituite da «vengono vietate»;
 - b) nella seconda frase, le parole «Tale graduale soppressione» sono sostituite da «Tale divieto».
- 32) L'articolo 53 è abrogato.
- 33) L'articolo 54 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 1 e 2;
 - b) nel nuovo paragrafo 1, le parole «Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell'attuazione della libertà di stabilimento» sono sostituite da «Per realizzare la libertà di stabilimento».
- 34) All'articolo 59, primo comma, le parole «sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio» sono sostituite da «sono vietate».
- 35) All'articolo 61, paragrafo 2, le parole «liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali» sono sostituite da «liberalizzazione della circolazione dei capitali».
- 36) L'articolo 62 è abrogato.
- 37) L'articolo 63 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 1 e 2;
 - b) nel nuovo paragrafo 1, le parole «Per attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio,» sono sostituite da «Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio,» e le parole «deliberando all'unanimità fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito» sono sostituite da «deliberando a maggioranza qualificata»;
 - c) nel nuovo paragrafo 2, le parole «Nelle proposte e decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2» sono sostituite da «Nelle direttive di cui al paragrafo 1».
- 38) All'articolo 64, primo comma, le parole «63, paragrafo 2» sono sostituite da «63, paragrafo 1».
- 39) Gli articoli da 67 a 73 A, l'articolo 73 E e l'articolo 73 H sono abrogati.
- 40) All'articolo 75, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 diventa il paragrafo 2.
- 41) All'articolo 76, le parole «all'entrata in vigore del presente trattato» sono sostituite da «al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione».

42) L'articolo 79 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, le parole «Entro e non oltre il termine della seconda tappa devono essere abolite ...» sono sostituite da «Devono essere abolite ...»;
- b) al paragrafo 3, le parole «, entro due anni dall'entrata in vigore del presente trattato,» sono soppresse.

43) All'articolo 80, paragrafo 1, le parole «A decorrere dall'inizio della seconda tappa, è fatto divieto ...» sono sostituite da «È fatto divieto ...».

44) All'articolo 83, le parole «restando impregiudicate le attribuzioni della sezione dei trasporti del Comitato economico e sociale» sono sostituite da «restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale».

45) All'articolo 84, paragrafo 2, secondo comma, le parole «procedura di cui all'articolo 75, paragrafi 1 e 3» sono sostituite da «procedura di cui all'articolo 75».

46) All'articolo 87, i due commi del paragrafo 1 sono fusi in un unico paragrafo. Questo nuovo paragrafo è così redatto:

«1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86 sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.»

47) All'articolo 89, paragrafo 1, le parole «, fin dall'entrata in funzione,» sono soppresse.

48) Dopo l'articolo 90, il titolo «Sezione 2 — Pratiche di dumping» è soppresso.

49) L'articolo 91 è abrogato.

50) Prima dell'articolo 92, il titolo «Sezione 3» è sostituito da «Sezione 2».

51) All'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), la seconda frase che comincia con «Tuttavia, gli aiuti alla costruzione navale ...» e che termina con «... nei confronti dei paesi terzi,» è soppressa e il resto della lettera c) si conclude con una virgola.

52) All'articolo 95, il terzo comma è soppresso.

53) Gli articoli 97 e 100 B sono abrogati.

54) All'articolo 101, secondo comma, le parole «deliberando all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito» sono sostituite da «deliberando a maggioranza qualificata».

55) All'articolo 109 E, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, sono soppresse le seguenti parole: «, fatto salvo l'articolo 73 E,».

56) L'articolo 109 F è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, secondo comma, le parole «su raccomandazione, secondo i casi, del comitato dei governatori delle banche centrali della Comunità europea (in appresso denominato "comitato dei governatori"), o del consiglio dell'IME» sono sostituite da «su raccomandazione del consiglio dell'IME»;
- b) al paragrafo 1, il quarto comma, il cui testo è «Il comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri viene sciolto all'inizio della seconda fase», è soppresso;
- c) al paragrafo 8, il secondo comma, il cui testo è «Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo dell'IME, i riferimenti all'IME vanno intesi, prima del 1° gennaio 1994, come riferimenti al comitato dei governatori», è soppresso.

57) L'articolo 112 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, primo comma, le parole «prima del termine del periodo transitorio» sono soppresse;
- b) al paragrafo 1, secondo comma, le parole «il Consiglio stabilisce, all'unanimità fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito» sono sostituite da «il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata».

58) All'articolo 129 C, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, le parole «Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993» sono sostituite da «Fondo di coesione istituito».

59) All'articolo 130 D, secondo comma, le parole «Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, istituisce entro il 31 dicembre 1993 un Fondo di coesione per l'erogazione ...» sono sostituite da «Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura, per l'erogazione ...».

60) All'articolo 130 S, paragrafo 5, secondo trattino, le parole «Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993 in conformità dell'articolo 130 D» sono sostituite da «Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 130 D».

61) All'articolo 130 W, paragrafo 3, l'espressione «convenzione ACP-CEE» è sostituita da «convenzione ACP-CE».

62) All'articolo 131, primo comma, le parole «il Belgio» e «l'Italia» sono soppresse ed il riferimento all'allegato IV è sostituito con un riferimento all'allegato II.

63) L'articolo 133 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, le parole «dell'eliminazione totale» sono sostituite da «del divieto» e la parola «progressivamente» è soppressa;

- b) al paragrafo 2, le parole «progressivamente soppressi» sono sostituite da «vietati» e i riferimenti agli articoli 13, 14, 15 e 17 sono soppressi, per cui il paragrafo termina con «... conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.»;
- c) al paragrafo 3, secondo comma, le parole «I dazi di cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di quelli ...» sono sostituite da «I dazi di cui al comma precedente non possono eccedere ...» e la seconda frase che inizia con «La percentuale e il ritmo» e termina con «nel paese o territorio importatore» è soppressa;
- d) al paragrafo 4, le parole «al momento dell'entrata in vigore del presente trattato» sono soppresse.
- 64) L'articolo 136 è sostituito dal testo seguente:
- «Articolo 136*
- Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità, e basandosi sui principi iscritti nel presente trattato, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità.»
- 65) L'articolo 138 è modificato come segue, per includere l'articolo 1, l'articolo 2 modificato dall'articolo 5 del presente trattato e l'articolo 3, paragrafo 1 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976; l'allegato II di tale atto continua ad applicarsi:
- a) al posto dei paragrafi 1 e 2, divenuti obsoleti a norma dell'articolo 14 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è inserito il testo degli articoli 1 e 2 di detto atto come paragrafi 1 e 2; questi nuovi paragrafi 1 e 2 sono così redatti:
- «1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.
2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
- | | |
|-------------|-----|
| Belgio | 25 |
| Danimarca | 16 |
| Germania | 99 |
| Grecia | 25 |
| Spagna | 64 |
| Francia | 87 |
| Irlanda | 15 |
| Italia | 87 |
| Lussemburgo | 6 |
| Paesi Bassi | 31 |
| Austria | 21 |
| Portogallo | 25 |
| Finlandia | 16 |
| Svezia | 22 |
| Regno Unito | 87. |

In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità.»;

- b) dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, è inserito il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 è così redatto:

«3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.»;

- c) l'attuale paragrafo 3, modificato dall'articolo 2 del presente trattato, diventa il paragrafo 4;

- d) il paragrafo 4, aggiunto dall'articolo 2 del presente trattato, diventa il paragrafo 5.

- 66) All'articolo 158, il paragrafo 3 è soppresso.

- 67) All'articolo 166, primo comma, le parole «dalla data di adesione» sono sostituite da «dal 1° gennaio 1995».

- 68) All'articolo 188 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con «Tuttavia, nelle prime nomine ...» è soppresso.

- 69) All'articolo 197, il secondo comma, che inizia con «Il comitato annovera ...», è soppresso.

- 70) All'articolo 207, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma sono soppressi.

- 71) Al posto dell'articolo 212, è inserito il testo dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unica delle Comunità europee; pertanto il nuovo articolo 212 è così redatto:

«Articolo 212

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.»

- 72) Al posto dell'articolo 218 è inserito il testo dell'articolo 28, primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee; pertanto, il nuovo articolo 218 è così redatto:

«Articolo 218

La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Lo stesso vale per la Banca centrale europea, per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea per gli investimenti.»

- 73) All'articolo 221, le parole «gli Stati membri, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, applicano ...» sono sostituite da «gli Stati membri applicano ...».

74) All'articolo 223, i paragrafi 2 e 3 sono fusi e sostituiti dal testo seguente:

«2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).»

75) L'articolo 226 è abrogato.

76) L'articolo 227 è modificato come segue:

a) al paragrafo 3, il riferimento all'allegato IV è sostituito da un riferimento all'allegato II;

b) dopo il paragrafo 4 è inserito un nuovo paragrafo 5, così redatto:

«5. Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.»;

c) l'attuale paragrafo 5 diventa il paragrafo 6 e la lettera d) riguardante le isole Åland è soppressa; la lettera c) termina con un punto.

77) All'articolo 229, primo comma, le parole «gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio» sono sostituite da «gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite».

78) All'articolo 234, primo comma, le parole «anteriamente all'entrata in vigore del presente trattato» sono sostituite da «anteriamente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriamente alla data della loro adesione».

79) Prima dell'articolo 241, il titolo «Insediamento delle istituzioni» è soppresso.

80) Gli articoli da 241 a 246 sono abrogati.

81) All'articolo 248 è aggiunto il nuovo comma seguente:

«In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.»

II. ALLEGATI

1) L'allegato I «Elenchi da A a G previsti dagli articoli 19 e 20 del trattato» è soppresso.

2) L'allegato II «Elenco previsto dall'articolo 38 del trattato» diventa l'allegato I e il riferimento all'«allegato II del trattato» di cui ai numeri ex 22.8 ed ex 22.9 diventa il riferimento all'«allegato I del trattato».

3) L'allegato III «Elenco delle transazioni invisibili contemplato dall'articolo 73 H del trattato» è soppresso.

- 4) L'allegato IV «Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato» diventa l'allegato II. Esso è aggiornato ed è così redatto:

«ALLEGATO II

PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato

- | | |
|--|--|
| — Groenlandia, | — Anguilla, |
| — Nuova Caledonia e dipendenze, | — Isole Cayman, |
| — Polinesia francese, | — Isole Falkland, |
| — Terre australi ed antartiche francesi, | — Georgia del Sud ed isole Sandwich del Sud, |
| — Isole Wallis e Futuna, | — Montserrat, |
| — Mayotte, | — Pitcairn, |
| — Saint-Pierre e Miquelon, | — Sant'Elena e dipendenze, |
| — Aruba, | — Territori dell'Antartico britannico, |
| — Antille olandesi: | — Territori britannici dell'Oceano indiano, |
| — Bonaire, | — Isole Turks e Caicos, |
| — Curaçao, | — Isole Vergini britanniche, |
| — Saba, | — le Bermude.» |
| — Sint Eustatius, | |
| — Sint Maarten, | |

III. PROTOCOLLI E ALTRI ATTI

- 1) Sono abrogati i seguenti protocolli e atti:
- a) il protocollo (n. 7) che modifica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;
 - b) il protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono;
 - c) il protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia;
 - d) il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo;
 - e) il protocollo relativo al regime da applicare ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio nei confronti dell'Algeria e dei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese;
 - f) il protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati;

- g) il protocollo concernente l'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi;
 - h) la convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità;
 - il protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane (ex 08.01 della nomenclatura di Bruxelles);
 - il protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di caffè verde (ex 09.01 della nomenclatura di Bruxelles).
- 2) Alla fine del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, l'elenco dei firmatari è soppresso.
- 3) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea è modificato come segue:
- a) le parole «HANNO DESIGNATO, a tal fine, come plenipotenziari:» nonché l'elenco dei capi di Stato e dei loro plenipotenziari sono soppressi;
 - b) le parole «I QUALI, dopo aver scambiato i loro poteri, riconosciuti in buona e debita forma,» sono soppresse;
 - c) all'articolo 3, è aggiunto come quarto comma il testo adattato dell'articolo 21 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee; pertanto, questo nuovo quarto comma è così redatto:

«Gli articoli da 12 a 15 incluso e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti.»;
 - d) l'articolo 57 è abrogato;
 - e) la formula finale «IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.» è soppressa;
 - f) l'elenco dei firmatari è soppresso.
- 4) All'articolo 40 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, le parole «allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee» sono soppresse.
- 5) All'articolo 21 del protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo, le parole «allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee» sono soppresse.
- 6) Il protocollo concernente l'Italia è modificato come segue:
- a) all'ultimo paragrafo, che inizia con le parole «RICONOSCONO in particolare che», il rinvio agli articoli 108 e 109 è sostituito da un rinvio agli articoli 109 H e 109 I;

- b) l'elenco dei firmatari è soppresso.
- 7) Il protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri è modificato come segue:
- a) nella parte introduttiva del punto 1:
- le parole «al momento dell'entrata in vigore del trattato» sono sostituite da «al 1° gennaio 1958»;
 - dopo le parole «alle importazioni» è aggiunto il testo della lettera a); pertanto il testo che risulta da tale aggiunta è così redatto:
«... alle importazioni nei paesi del Benelux di merci originarie e provenienti dal Suriname e o dalle Antille olandesi»;
- b) al punto 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;
- c) al punto 3, le parole «Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del trattato, gli Stati membri trasmettono ...» sono sostituite da «Gli Stati membri trasmettono ...»;
- d) l'elenco dei firmatari è soppresso.
- 8) Il protocollo sulle importazioni nella Comunità europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi è modificato come segue:
- a) la formula conclusiva «IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.» è soppressa;
- b) l'elenco dei firmatari è soppresso.
- 9) Nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, l'articolo 3 è soppresso.

Articolo 7

Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, compresi i suoi allegati, i protocolli e altri atti ad esso connessi, è modificato secondo le disposizioni del presente articolo al fine di sopprimere disposizioni obsolete del trattato e di adattare di conseguenza il testo di alcune delle sue disposizioni.

I. TESTO DEGLI ARTICOLI DEL TRATTATO

- 1) All'articolo 2, secondo comma, la parola «progressiva» è soppressa.
- 2) All'articolo 4, parte introduttiva, le parole «aboliti e» sono soppresse.
- 3) L'articolo 7 è modificato come segue:
 - a) al primo trattino, le parole «un'ALTA AUTORITÀ, appresso denominata la "Commissione"», sono sostituite da «una COMMISSIONE»;

- b) al secondo trattino, le parole «un'ASSEMBLEA COMUNE, appresso denominata il "Parlamento Europeo"», sono sostituite da «un PARLAMENTO EUROPEO»;
- c) al terzo trattino, le parole «un CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI, appresso denominato il "Consiglio"», sono sostituite da «un CONSIGLIO».
- 4) All'articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso.
- 5) All'articolo 16, il primo e il secondo comma sono soppressi.
- 6) L'articolo 21 è modificato come segue, per includere l'articolo 1, l'articolo 2 modificato dall'articolo 5 del presente trattato e l'articolo 3, paragrafo 1 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976; l'allegato II di tale atto continua ad applicarsi:
- a) al posto dei paragrafi 1 e 2, divenuti obsoleti a norma dell'articolo 14 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è inserito il testo degli articoli 1 e 2 di detto atto come paragrafi 1 e 2; questi nuovi paragrafi 1 e 2 sono così redatti:
- «1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.
2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
- | | |
|-------------|-----|
| Belgio | 25 |
| Danimarca | 16 |
| Germania | 99 |
| Grecia | 25 |
| Spagna | 64 |
| Francia | 87 |
| Irlanda | 15 |
| Italia | 87 |
| Lussemburgo | 6 |
| Paesi Bassi | 31 |
| Austria | 21 |
| Portogallo | 25 |
| Finlandia | 16 |
| Svezia | 22 |
| Regno Unito | 87. |

In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità.»;

- b) dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, è inserito il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 è così redatto:
 - «3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.»;
 - c) l'attuale paragrafo 3, modificato dall'articolo 3 del presente trattato, diventa il paragrafo 4;
 - d) il paragrafo 4, aggiunto dall'articolo 3 del presente trattato, diventa il paragrafo 5.
- 7) All'articolo 32 bis, primo comma, le parole «dalla data di adesione» sono sostituite da «dal 1° gennaio 1995».
- 8) All'articolo 45 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con «Tuttavia, nelle prime nomine . . .» è soppresso.
- 9) All'articolo 50, il testo adattato dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica è inserito come nuovi paragrafi 4 e 5; pertanto, questi nuovi paragrafi 4 e 5 sono così redatti:

«4. La parte delle spese del bilancio delle Comunità coperta con le imposizioni previste dall'articolo 49 è fissata in 18 milioni di unità di conto.

La Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione in base alla quale il Consiglio esamina se sia il caso di adattare questa cifra all'evoluzione del bilancio delle Comunità. Il Consiglio delibera alla maggioranza prevista dall'articolo 28, quarto comma, prima frase. Tale adattamento viene fatto sulla base di una valutazione dell'evoluzione delle spese risultanti dall'applicazione del presente trattato.

5. La parte delle imposizioni destinata alla copertura delle spese di bilancio delle Comunità è attribuita dalla Commissione all'esecuzione di detto bilancio, conformemente al ritmo stabilito dai regolamenti finanziari adottati a norma dell'articolo 209, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 183, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.»

- 10) L'articolo 52 è abrogato.
- 11) Al posto dell'articolo 76 è inserito il testo adattato dell'articolo 28, primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee; pertanto, questo nuovo articolo 76 è così redatto:

«Articolo 76

La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.»

- 12) L'articolo 79 è modificato come segue:
- a) alla seconda frase del primo comma, la parte di frase che inizia con «per quanto concerne la Sarre . . .» è soppressa e il punto e virgola è sostituito da un punto;

- b) dopo il primo comma, è inserito un secondo comma così redatto:

«Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.»;
 - c) nell'attuale secondo comma, nella parte introduttiva, le parole «In deroga al comma precedente:» sono sostituite da «In deroga ai commi precedenti:»;
 - d) nell'attuale secondo comma, la lettera d) riguardante le isole Åland è soppressa.
- 13) All'articolo 84, le parole «del trattato e dei suoi allegati, dei protocolli allegati e della convenzione sulle disposizioni transitorie» sono sostituite da «del trattato e dei suoi allegati e dei protocolli allegati.»
 - 14) L'articolo 85 è abrogato.
 - 15) All'articolo 93, le parole «l'Organizzazione europea di cooperazione economica» sono sostituite da «l'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico».
 - 16) All'articolo 95, terzo comma, le parole «Scaduto il periodo transitorio previsto dalla convenzione sulle disposizioni transitorie, se difficoltà impreviste ...» sono sostituite da «Se difficoltà impreviste ...».
 - 17) All'articolo 97, il testo «Il presente trattato è concluso per la durata di cinquant'anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore» è sostituito da «Il presente trattato scade il 23 luglio 2002.»

II. TESTO DELL'ALLEGATO III «Acciai speciali»

Alla fine dell'allegato III, le iniziali dei plenipotenziari dei capi di Stato e di governo sono sopresse.

III. PROTOCOLLI E ALTRI ATTI ALLEGATI AL TRATTATO

- 1) Sono abrogati i seguenti atti:
 - a) lo scambio di lettere tra il governo della Repubblica federale tedesca e il governo della Repubblica francese in riguardo della Saar;
 - b) la convenzione relativa alla disposizioni transitorie.
- 2) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è modificato come segue:
 - a) i titoli I e II del protocollo sono sostituiti dal testo dei titoli I e II del protocollo sulla Corte di giustizia della Comunità europea allegato al trattato che istituisce la Comunità europea;

- b) l'articolo 56 è abrogato e il titolo «Disposizione transitoria» che lo precede è soppresso;
 - c) l'elenco dei firmatari è soppresso.
- 3) Il protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa è modificato come segue:
- a) l'articolo 1 è abrogato;
 - b) l'elenco dei firmatari è soppresso.

Articolo 8

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, compresi i suoi allegati e protocolli, è modificato secondo le disposizioni del presente articolo al fine di sopprimere disposizioni obsolete di tale trattato e di adattare di conseguenza il testo di alcune delle sue disposizioni.

I. TESTO DEGLI ARTICOLI DEL TRATTATO

- 1) All'articolo 76, secondo comma, le parole «a decorrere dall'entrata in vigore del trattato,» sono sostituite da «a decorrere dal 1° gennaio 1958,».
- 2) Nella parte introduttiva del primo comma dell'articolo 93, le parole «Un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato, gli Stati membri aboliranno tra loro ogni dazio all'importazione . . .» sono sostituite da «Gli Stati membri vietano tra loro ogni dazio all'importazione . . .».
- 3) Gli articoli 94 e 95 sono abrogati.
- 4) All'articolo 98, secondo comma, le parole «Entro due anni dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio . . .» sono sostituite da «Il Consiglio, . . .».
- 5) L'articolo 100 è abrogato.
- 6) L'articolo 104 è modificato come segue:
 - a) al primo comma, le parole «successivamente all'entrata in vigore del presente trattato» sono sostituite da «successivamente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione»;
 - b) al secondo comma, le parole «successivamente all'entrata in vigore del presente trattato,» sono sostituite da «successivamente alle date indicate nel comma precedente,».

7) L'articolo 105 è modificato come segue:

- a) al primo comma, le parole «conclusi, prima dell'entrata in vigore del trattato stesso,» sono sostituite da «conclusi prima del 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, prima della data della loro adesione,». Alla fine dello stesso comma, le parole «dall'entrata in vigore del presente trattato» sono sostituite da «dalle suddette date»;
- b) al secondo comma, le parole «conclusi tra il momento della firma e quello dell'entrata in vigore del presente trattato» sono sostituite da «conclusi tra il 25 marzo 1957 e il 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, tra la firma dell'atto di adesione e la data della loro adesione,».

8) All'articolo 106, primo comma, le parole «anteriamente all'entrata in vigore del presente trattato» sono sostituite da «anteriamente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, antieramente alla data della loro adesione».

9) L'articolo 108 è modificato come segue, per includere l'articolo 1, l'articolo 2 modificato dall'articolo 5 del presente trattato e dall'articolo 3, paragrafo 1 dell'atto relativo all'elezione al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976; l'allegato II di tale atto continua ad applicarsi:

- a) al posto degli articoli 1 e 2, diventati sorpassati a norma dell'articolo 14 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è inserito il testo degli articoli 1 e 2 di questo stesso atto come paragrafi 1 e 2; i nuovi paragrafi 1 e 2 sono così redatti:

«1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.

2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

Belgio	25
Danimarca	16
Germania	99
Grecia	25
Spagna	64
Francia	87
Irlanda	15
Italia	87
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	31
Austria	21
Portogallo	25
Finlandia	16
Svezia	22
Regno Unito	87.

In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità.»;

- b) dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, è inserito il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 è così redatto:

«3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.»;

- c) l'attuale paragrafo 3, modificato dall'articolo 4 del presente trattato, diventa il paragrafo 4;

- d) il paragrafo 4, aggiunto dall'articolo 4 del presente trattato, diventa il paragrafo 5.

- 10) All'articolo 127, il paragrafo 3 è soppresso.

- 11) All'articolo 138, primo comma, le parole «dalla data di adesione» sono sostituite da «dal 1° gennaio 1995».

- 12) All'articolo 160 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con «Tuttavia, nelle prime nomine . . .» è soppresso.

- 13) All'articolo 181, il secondo, il terzo e il quarto comma sono soppressi.

- 14) Al posto dell'articolo 191, è inserito il testo adattato dell'articolo 28, primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee; pertanto, il nuovo articolo 191 è così redatto:

«Articolo 191

La Comunità gode sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.»

- 15) L'articolo 198 è modificato come segue:

- a) dopo il secondo comma, è inserito un terzo comma così redatto:

«Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.»;

- b) all'attuale terzo comma, la lettera e) riguardante le isole Åland è soppressa.

- 16) All'articolo 199, primo comma, le parole «e dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio» sono sostituite da «e dell'Organizzazione mondiale del commercio».

17) Il Titolo VI, «Disposizioni relative al periodo iniziale», comprendente la sezione 1, «Inse-diamento delle istituzioni», la sezione 2, «Prime disposizioni per l'applicazione del trat-tato» e la sezione 3, «Disposizioni applicabili a titolo transitorio», nonché gli articoli da 209 a 223, è abrogato.

18) All'articolo 225 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.»

II. ALLEGATI

L'allegato V, «Programma iniziale di ricerche e di insegnamento di cui all'articolo 215 del trattato», compresa la tabella «Ripartizione per grandi rubriche ...», è soppresso.

III. PROTOCOLLI

1) Il protocollo relativo all'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del-l'energia atomica alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi è soppresso.

2) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia ato-mica è modificato come segue:

a) le parole «HANNO DESIGNATO, a tal fine, come plenipotenziari:», nonché l'elenco dei capi di Stato e dei loro plenipotenziari sono soppressi;

b) le parole «I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,» sono soppressi;

c) all'articolo 3, è aggiunto come quarto comma il testo adattato dell'articolo 21 del proto-collo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee; pertanto, questo nuovo quarto comma è così redatto:

«Gli articoli da 12 a 15 incluso e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti.»;

d) l'articolo 58 è abrogato;

e) la formula finale «IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.» è soppressa;

f) l'elenco dei firmatari è soppresso.

Articolo 9

1. Senza pregiudizio dei paragrafi successivi, che mirano a conservare gli elementi essenziali delle loro disposizioni, la convenzione del 25 marzo 1957 relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee, e il trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una

Commissione unica delle Comunità europee sono abrogati, ad eccezione del protocollo di cui al paragrafo 5.

2. Le competenze conferite al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti dal trattato che istituisce la Comunità europea, dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono esercitate da istituzioni uniche, alle condizioni rispettivamente previste dai suddetti trattati e dal presente articolo.

Le funzioni attribuite al Comitato economico e sociale dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono esercitate da un comitato unico, alle condizioni rispettivamente previste dai suddetti trattati. A tale comitato si applicano le disposizioni degli articoli 193 e 197 del trattato che istituisce la Comunità europea.

3. I funzionari e altri agenti delle Comunità europee fanno parte dell'amministrazione unica di tali Comunità e ad essi si applicano le disposizioni adottate a norma dell'articolo 212 del trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Le Comunità europee godono sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite nel protocollo di cui al paragrafo 5. Lo stesso vale per la Banca centrale europea, per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea per gli investimenti.

5. Nel protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, è inserito un articolo 23, quale era previsto dal protocollo che modifica il suddetto protocollo; tale articolo è così redatto:

«Articolo 23

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.»

6. Le entrate e le spese della Comunità europea, le spese d'amministrazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio delle Comunità europee, alle condizioni rispettivamente previste dai trattati che istituiscono le tre Comunità.

7. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunità europea, dell'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dell'articolo 1, secondo comma del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati membri stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie al fine di risolvere taluni problemi specifici del Granducato del Lussemburgo e che derivano dalla creazione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità europee.

Articolo 10

1. L'abrogazione o la soppressione in questa parte di disposizioni obsolete del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica nel testo in vigore anteriormente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e l'adattamento di talune delle loro disposizioni non pregiudicano gli effetti giuridici delle disposizioni di tali trattati, in particolare quelli risultanti dai termini che gli stessi prescrivono, né di quelle dei trattati di adesione.

2. Rimangono impregiudicati gli effetti degli atti in vigore adottati sulla base dei suddetti trattati.

3. Lo stesso vale per quanto riguarda l'abrogazione della Convenzione del 25 marzo 1957 relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee e l'abrogazione del trattato dell'8 aprile 1965, che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

Articolo 11

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e all'esercizio di tali competenze si applicano alle disposizioni della presente parte e del protocollo sui privilegi e sulle immunità di cui all'articolo 9, paragrafo 5.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 12

1. Agli articoli, ai titoli e alle sezioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, quali modificati dalle disposizioni del presente trattato, si applica la seguente nuova numerazione, secondo le tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato del presente trattato, che ne costituiscono parte integrante.

2. I riferimenti incrociati ad articoli, titoli e sezioni nel trattato sull'Unione europea e nel trattato che istituisce la Comunità europea, nonché tra gli stessi, sono adattati di conseguenza. Lo stesso vale per quanto riguarda i riferimenti ad articoli, titoli e sezioni di tali trattati contenuti negli altri trattati comunitari.

3. I riferimenti agli articoli, titoli e sezioni dei trattati di cui al paragrafo 2 contenuti in altri strumenti o atti si intendono come riferimenti agli articoli, titoli e sezioni del trattato secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e, rispettivamente, ai paragrafi di detti articoli secondo la nuova numerazione introdotta da alcune disposizioni dell'articolo 6.

4. I riferimenti, contenuti in altri strumenti o atti, a paragrafi degli articoli dei trattati di cui agli articoli 7 e 8 si intendono riferiti a quei paragrafi per i quali alcune disposizioni degli articoli 7 e 8 hanno previsto una nuova numerazione.

Articolo 13

Il presente trattato è concluso per un periodo illimitato.

Articolo 14

1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte parti contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.

2. Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui lo strumento di ratifica è depositato dallo Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

Articolo 15

Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

Εἰς πίστωση τῶν ἀνωτέρω, οἱ υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν τὴν παρούσα Συνθήκη.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente Tratado.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Til bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta fördrag.

Hecho en Amsterdam, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Amsterdam, den anden oktober nittenhundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Amsterdam am zweiten Oktober neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στο Άμστερνταμ, στις δύο Οκτωβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Amsterdam this second day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Amsterdam, le deux octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Arna dhéanamh in Amstardam ar an dara lá de Dheireadh Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad nócha a seacht.

Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Amsterdam, de tweede oktober negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Amesterdão, em dois de Outubro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Amsterdmissa 2 päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Utfärdat i Amsterdam den andra oktober år nittonhundranittiosju.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier

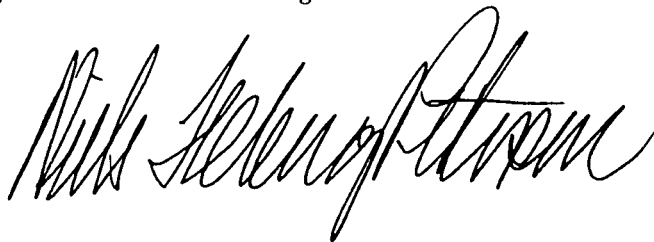


Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

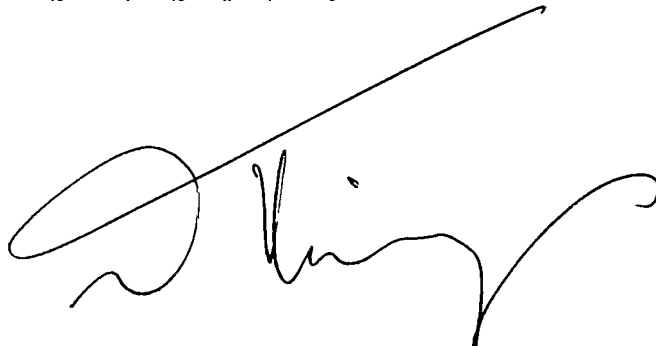
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning



Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland



Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας



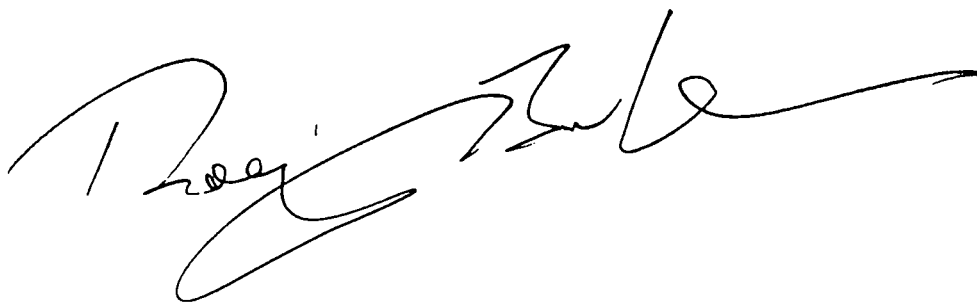
Por Su Majestad el Rey de España



Pour le Président de la République française



Thar ceann an Choimisiúin arna údarú le hAirteagal 14 de Bhunreacht na hÉireann chun cumhachtaí agus feidhmeanna Uachtarán na hÉireann a oibriú agus a chomhlíonadh
For the Commission authorised by Article 14 of the Constitution of Ireland to exercise and perform the powers and functions of the President of Ireland



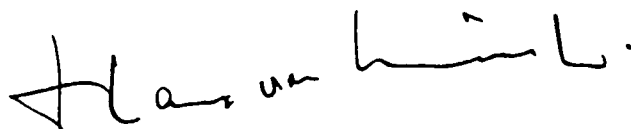
Per il Presidente della Repubblica italiana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ciriaco De Mita', written in a cursive style.

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jean', written in a cursive style.

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Beatrix', written in a cursive style.

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Friedrich Steiner', written in a cursive style.

Pelo Presidente da República Portuguesa

João Gama

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

Tarja Halonen

För Hans Majestät Konungen av Sverige

Lena Hjelm-Wallin

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Lauren T. Anderson

ALLEGATO

TABELLE DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DEL
TRATTATO DI AMSTERDAM

A. Trattato sull'Unione europea

Numerazione precedente	Nuova numerazione	Numerazione precedente	Nuova numerazione
TITOLO I	TITOLO I	TITOLO VI (**)	TITOLO VI
Articolo A	Articolo 1	Articolo K.1	Articolo 29
Articolo B	Articolo 2	Articolo K.2	Articolo 30
Articolo C	Articolo 3	Articolo K.3	Articolo 31
Articolo D	Articolo 4	Articolo K.4	Articolo 32
Articolo E	Articolo 5	Articolo K.5	Articolo 33
Articolo F	Articolo 6	Articolo K.6	Articolo 34
Articolo F.1 (*)	Articolo 7	Articolo K.7	Articolo 35
TITOLO II	TITOLO II	Articolo K.8	Articolo 36
Articolo G	Articolo 8	Articolo K.9	Articolo 37
TITOLO III	TITOLO III	Articolo K.10	Articolo 38
Articolo H	Articolo 9	Articolo K.11	Articolo 39
TITOLO IV	TITOLO IV	Articolo K.12	Articolo 40
Articolo I	Articolo 10	Articolo K.13	Articolo 41
TITOLO V (***)	TITOLO V	Articolo K.14	Articolo 42
Articolo J.1	Articolo 11	TITOLO VI bis (**)	TITOLO VII
Articolo J.2	Articolo 12	Articolo K.15 (*)	Articolo 43
Articolo J.3	Articolo 13	Articolo K.16 (*)	Articolo 44
Articolo J.4	Articolo 14	Articolo K.17 (*)	Articolo 45
Articolo J.5	Articolo 15	TITOLO VII	TITOLO VIII
Articolo J.6	Articolo 16	Articolo L	Articolo 46
Articolo J.7	Articolo 17	Articolo M	Articolo 47
Articolo J.8	Articolo 18	Articolo N	Articolo 48
Articolo J.9	Articolo 19	Articolo O	Articolo 49
Articolo J.10	Articolo 20	Articolo P	Articolo 50
Articolo J.11	Articolo 21	Articolo Q	Articolo 51
Articolo J.12	Articolo 22	Articolo R	Articolo 52
Articolo J.13	Articolo 23	Articolo S	Articolo 53
Articolo J.14	Articolo 24		
Articolo J.15	Articolo 25		
Articolo J.16	Articolo 26		
Articolo J.17	Articolo 27		
Articolo J.18	Articolo 28		

(*) Nuovo articolo introdotto dal trattato di Amsterdam.

(**) Nuovo titolo introdotto dal trattato di Amsterdam.

(***) Titolo ristrutturato dal trattato di Amsterdam.

B. Trattato che istituisce la Comunità europea

Numerazione precedente	Nuova numerazione	Numerazione precedente	Nuova numerazione
PARTE PRIMA	PARTE PRIMA	Articolo 14 (abrogato)	—
Articolo 1	Articolo 1	Articolo 15 (abrogato)	—
Articolo 2	Articolo 2	Articolo 16 (abrogato)	—
Articolo 3	Articolo 3	Articolo 17 (abrogato)	—
Articolo 3 A	Articolo 4		
Articolo 3 B	Articolo 5	Sezione 2 (soppressa)	—
Articolo 3 C (*)	Articolo 6		
Articolo 4	Articolo 7	Articolo 18 (abrogato)	—
Articolo 4 A	Articolo 8	Articolo 19 (abrogato)	—
Articolo 4 B	Articolo 9	Articolo 20 (abrogato)	—
Articolo 5	Articolo 10	Articolo 21 (abrogato)	—
Articolo 5 A (*)	Articolo 11	Articolo 22 (abrogato)	—
Articolo 6	Articolo 12	Articolo 23 (abrogato)	—
Articolo 6 A (*)	Articolo 13	Articolo 24 (abrogato)	—
Articolo 7 (abrogato)	—	Articolo 25 (abrogato)	—
Articolo 7 A	Articolo 14	Articolo 26 (abrogato)	—
Articolo 7 B (abrogato)	—	Articolo 27 (abrogato)	—
Articolo 7 C	Articolo 15	Articolo 28	Articolo 26
Articolo 7 D (*)	Articolo 16	Articolo 29	Articolo 27
PARTE SECONDA	PARTE SECONDA		
Articolo 8	Articolo 17	CAPO 2	CAPO 2
Articolo 8 A	Articolo 18	Articolo 30	Articolo 28
Articolo 8 B	Articolo 19	Articolo 31 (abrogato)	—
Articolo 8 C	Articolo 20	Articolo 32 (abrogato)	—
Articolo 8 D	Articolo 21	Articolo 33 (abrogato)	—
Articolo 8 E	Articolo 22	Articolo 34	Articolo 29
PARTE TERZA	PARTE TERZA	Articolo 35 (abrogato)	—
TITOLO I	TITOLO I	Articolo 36	Articolo 30
Articolo 9	Articolo 23	Articolo 37	Articolo 31
Articolo 10	Articolo 24		
Articolo 11 (abrogato)	—		
CAPO 1	CAPO 1		
Sezione 1 (soppressa)	—		
Articolo 12	Articolo 25		
Articolo 13 (abrogato)	—		

(*) Nuovo articolo introdotto dal trattato di Amsterdam.

Numerazione precedente	Nuova numerazione	Numerazione precedente	Nuova numerazione
TITOLO II	TITOLO II	Articolo 69 (abrogato)	—
Articolo 38	Articolo 32	Articolo 70 (abrogato)	—
Articolo 39	Articolo 33	Articolo 71 (abrogato)	—
Articolo 40	Articolo 34	Articolo 72 (abrogato)	—
Articolo 41	Articolo 35	Articolo 73 (abrogato)	—
Articolo 42	Articolo 36	Articolo 73 A	—
Articolo 43	Articolo 37	(abrogato)	—
Articolo 44 (abrogato)	—	Articolo 73 B	Articolo 56
Articolo 45 (abrogato)	—	Articolo 73 C	Articolo 57
Articolo 46	Articolo 38	Articolo 73 D	Articolo 58
Articolo 47 (abrogato)	—	Articolo 73 E	—
		(abrogato)	—
TITOLO III	TITOLO III	Articolo 73 F	Articolo 59
CAPO 1	CAPO 1	Articolo 73 G	Articolo 60
Articolo 48	Articolo 39	Articolo 73 H	—
Articolo 49	Articolo 40	(abrogato)	—
Articolo 50	Articolo 41		
Articolo 51	Articolo 42	TITOLO III bis (**)	TITOLO IV
		Articolo 73 I (*)	Articolo 61
CAPO 2	CAPO 2	Articolo 73 J (*)	Articolo 62
Articolo 52	Articolo 43	Articolo 73 K (*)	Articolo 63
Articolo 53 (abrogato)	—	Articolo 73 L (*)	Articolo 64
Articolo 54	Articolo 44	Articolo 73 M (*)	Articolo 65
Articolo 55	Articolo 45	Articolo 73 N (*)	Articolo 66
Articolo 56	Articolo 46	Articolo 73 O (*)	Articolo 67
Articolo 57	Articolo 47	Articolo 73 P (*)	Articolo 68
Articolo 58	Articolo 48	Articolo 73 Q (*)	Articolo 69
CAPO 3	CAPO 3	TITOLO IV	TITOLO V
Articolo 59	Articolo 49	Articolo 74	Articolo 70
Articolo 60	Articolo 50	Articolo 75	Articolo 71
Articolo 61	Articolo 51	Articolo 76	Articolo 72
Articolo 62 (abrogato)	—	Articolo 77	Articolo 73
Articolo 63	Articolo 52	Articolo 78	Articolo 74
Articolo 64	Articolo 53	Articolo 79	Articolo 75
Articolo 65	Articolo 54	Articolo 80	Articolo 76
Articolo 66	Articolo 55	Articolo 81	Articolo 77
		Articolo 82	Articolo 78
CAPO 4	CAPO 4	Articolo 83	Articolo 79
Articolo 67 (abrogato)	—	Articolo 84	Articolo 80
Articolo 68 (abrogato)	—		

(*) Nuovo articolo introdotto dal trattato di Amsterdam.

(**) Nuovo titolo introdotto dal trattato di Amsterdam.

Numerazione precedente	Nuova numerazione	Numerazione precedente	Nuova numerazione
TITOLO V CAPO 1 SEZIONE 1	TITOLO VI CAPO 1 SEZIONE 1	Articolo 104 Articolo 104 A Articolo 104 B Articolo 104 C	Articolo 101 Articolo 102 Articolo 103 Articolo 104
Articolo 85 Articolo 86 Articolo 87 Articolo 88 Articolo 89 Articolo 90	Articolo 81 Articolo 82 Articolo 83 Articolo 84 Articolo 85 Articolo 86	CAPO 2 Articolo 105 Articolo 105 A Articolo 106 Articolo 107 Articolo 108 Articolo 108 A Articolo 109	CAPO 2 Articolo 105 Articolo 106 Articolo 107 Articolo 108 Articolo 109 Articolo 110 Articolo 111
Sezione 2 (soppressa) Articolo 91 (abrogato)	—	CAPO 3 Articolo 109 A Articolo 109 B Articolo 109 C Articolo 109 D	CAPO 3 Articolo 112 Articolo 113 Articolo 114 Articolo 115
SEZIONE 3 Articolo 92 Articolo 93 Articolo 94	SEZIONE 2 Articolo 87 Articolo 88 Articolo 89	CAPO 4 Articolo 109 E Articolo 109 F Articolo 109 G Articolo 109 H Articolo 109 I Articolo 109 J Articolo 109 K Articolo 109 L Articolo 109 M	CAPO 4 Articolo 116 Articolo 117 Articolo 118 Articolo 119 Articolo 120 Articolo 121 Articolo 122 Articolo 123 Articolo 124
CAPO 2 Articolo 95 Articolo 96 Articolo 97 (abrogato) Articolo 98 Articolo 99	CAPO 2 Articolo 90 Articolo 91 — Articolo 92 Articolo 93	TITOLO VI bis (**) Articolo 109 N (*) Articolo 109 O (*) Articolo 109 P (*) Articolo 109 Q (*) Articolo 109 R (*) Articolo 109 S (*)	TITOLO VIII Articolo 125 Articolo 126 Articolo 127 Articolo 128 Articolo 129 Articolo 130
CAPO 3 Articolo 100 Articolo 100 A Articolo 100 B (abrogato) Articolo 100 C (abrogato) Articolo 100 D (abrogato) Articolo 101 Articolo 102	CAPO 3 Articolo 94 Articolo 95 — — Articolo 96 Articolo 97	TITOLO VII Articolo 110 Articolo 111 (abrogato) Articolo 112 Articolo 113	TITOLO IX Articolo 131 — Articolo 132 Articolo 133
TITOLO VI CAPO 1	TITOLO VII CAPO 1		
Articolo 102 A Articolo 103 Articolo 103 A	Articolo 98 Articolo 99 Articolo 100		

(*) Nuovo articolo introdotto dal trattato di Amsterdam.

(**) Nuovo titolo introdotto dal trattato di Amsterdam.

Numerazione precedente	Nuova numerazione
Articolo 114 (abrogato)	—
Articolo 115	Articolo 134
TITOLO VII bis (**)	TITOLO X
Articolo 116 (*)	Articolo 135
TITOLO VIII	TITOLO XI
CAPO 1 (***)	CAPO 1
Articolo 117	Articolo 136
Articolo 118	Articolo 137
Articolo 118 A	Articolo 138
Articolo 118 B	Articolo 139
Articolo 118 C	Articolo 140
Articolo 119	Articolo 141
Articolo 119 A	Articolo 142
Articolo 120	Articolo 143
Articolo 121	Articolo 144
Articolo 122	Articolo 145
CAPO 2	CAPO 2
Articolo 123	Articolo 146
Articolo 124	Articolo 147
Articolo 125	Articolo 148
CAPO 3	CAPO 3
Articolo 126	Articolo 149
Articolo 127	Articolo 150
TITOLO IX	TITOLO XII
Articolo 128	Articolo 151
TITOLO X	TITOLO XIII
Articolo 129	Articolo 152
TITOLO XI	TITOLO XIV
Articolo 129 A	Articolo 153
TITOLO XII	TITOLO XV
Articolo 129 B	Articolo 154
Articolo 129 C	Articolo 155
Articolo 129 D	Articolo 156
TITOLO XIII	TITOLO XVI
Articolo 130	Articolo 157

Numerazione precedente	Nuova numerazione
TITOLO XIV	TITOLO XVII
Articolo 130 A	Articolo 158
Articolo 130 B	Articolo 159
Articolo 130 C	Articolo 160
Articolo 130 D	Articolo 161
Articolo 130 E	Articolo 162
TITOLO XV	TITOLO XVIII
Articolo 130 F	Articolo 163
Articolo 130 G	Articolo 164
Articolo 130 H	Articolo 165
Articolo 130 I	Articolo 166
Articolo 130 J	Articolo 167
Articolo 130 K	Articolo 168
Articolo 130 L	Articolo 169
Articolo 130 M	Articolo 170
Articolo 130 N	Articolo 171
Articolo 130 O	Articolo 172
Articolo 130 P	Articolo 173
Articolo 130 Q (abrogato)	—
TITOLO XVI	TITOLO XIX
Articolo 130 R	Articolo 174
Articolo 130 S	Articolo 175
Articolo 130 T	Articolo 176
TITOLO XVII	TITOLO XX
Articolo 130 U	Articolo 177
Articolo 130 V	Articolo 178
Articolo 130 W	Articolo 179
Articolo 130 X	Articolo 180
Articolo 130 Y	Articolo 181
PARTE QUARTA	PARTE QUARTA
Articolo 131	Articolo 182
Articolo 132	Articolo 183
Articolo 133	Articolo 184
Articolo 134	Articolo 185
Articolo 135	Articolo 186
Articolo 136	Articolo 187
Articolo 136 A	Articolo 188

(*) Nuovo articolo introdotto dal trattato di Amsterdam.

(**) Nuovo titolo introdotto dal trattato di Amsterdam.

(***) Capo 1 ristrutturato dal trattato di Amsterdam.

Numerazione precedente	Nuova numerazione	Numerazione precedente	Nuova numerazione
PARTE QUINTA	PARTE QUINTA		
TITOLO I	TITOLO I		
CAPO 1	CAPO 1		
SEZIONE 1	SEZIONE 1		
Articolo 137	Articolo 189	Articolo 166	Articolo 222
Articolo 138	Articolo 190	Articolo 167	Articolo 223
Articolo 138 A	Articolo 191	Articolo 168	Articolo 224
Articolo 138 B	Articolo 192	Articolo 168 A	Articolo 225
Articolo 138 C	Articolo 193	Articolo 169	Articolo 226
Articolo 138 D	Articolo 194	Articolo 170	Articolo 227
Articolo 138 E	Articolo 195	Articolo 171	Articolo 228
Articolo 139	Articolo 196	Articolo 172	Articolo 229
Articolo 140	Articolo 197	Articolo 173	Articolo 230
Articolo 141	Articolo 198	Articolo 174	Articolo 231
Articolo 142	Articolo 199	Articolo 175	Articolo 232
Articolo 143	Articolo 200	Articolo 176	Articolo 233
Articolo 144	Articolo 201	Articolo 177	Articolo 234
Sezione 2	Sezione 2	Articolo 178	Articolo 235
Articolo 145	Articolo 202	Articolo 179	Articolo 236
Articolo 146	Articolo 203	Articolo 180	Articolo 237
Articolo 147	Articolo 204	Articolo 181	Articolo 238
Articolo 148	Articolo 205	Articolo 182	Articolo 239
Articolo 149	—	Articolo 183	Articolo 240
(abrogato)		Articolo 184	Articolo 241
Articolo 150	Articolo 206	Articolo 185	Articolo 242
Articolo 151	Articolo 207	Articolo 186	Articolo 243
Articolo 152	Articolo 208	Articolo 187	Articolo 244
Articolo 153	Articolo 209	Articolo 188	Articolo 245
Articolo 154	Articolo 210	SEZIONE 5	SEZIONE 5
SEZIONE 3	SEZIONE 3	Articolo 188 A	Articolo 246
Articolo 155	Articolo 211	Articolo 188 B	Articolo 247
Articolo 156	Articolo 212	Articolo 188 C	Articolo 248
Articolo 157	Articolo 213	CAPO 2	CAPO 2
Articolo 158	Articolo 214	Articolo 189	Articolo 249
Articolo 159	Articolo 215	Articolo 189 A	Articolo 250
Articolo 160	Articolo 216	Articolo 189 B	Articolo 251
Articolo 161	Articolo 217	Articolo 189 C	Articolo 252
Articolo 162	Articolo 218	Articolo 190	Articolo 253
Articolo 163	Articolo 219	Articolo 191	Articolo 254
SEZIONE 4	SEZIONE 4	Articolo 191 A (*)	Articolo 255
Articolo 164	Articolo 220	Articolo 192	Articolo 256
Articolo 165	Articolo 221	CAPO 3	CAPO 3
		Articolo 193	Articolo 257
		Articolo 194	Articolo 258
		Articolo 195	Articolo 259
		Articolo 196	Articolo 260
		Articolo 197	Articolo 261
		Articolo 198	Articolo 262

(*) Nuovo articolo introdotto dal trattato di Amsterdam.

Numerazione precedente	Nuova numerazione	Numerazione precedente	Nuova numerazione
CAPO 4	CAPO 4	Articolo 216	Articolo 289
Articolo 198 A	Articolo 263	Articolo 217	Articolo 290
Articolo 198 B	Articolo 264	Articolo 218 (*)	Articolo 291
Articolo 198 C	Articolo 265	Articolo 219	Articolo 292
		Articolo 220	Articolo 293
		Articolo 221	Articolo 294
		Articolo 222	Articolo 295
CAPO 5	CAPO 5	Articolo 223	Articolo 296
Articolo 198 D	Articolo 266	Articolo 224	Articolo 297
Articolo 198 E	Articolo 267	Articolo 225	Articolo 298
		Articolo 226	—
		(abrogato)	
TITOLO II	TITOLO II	Articolo 227	Articolo 299
Articolo 199	Articolo 268	Articolo 228	Articolo 300
Articolo 200	—	Articolo 228 A	Articolo 301
(abrogato)		Articolo 229	Articolo 302
Articolo 201	Articolo 269	Articolo 230	Articolo 303
Articolo 201 A	Articolo 270	Articolo 231	Articolo 304
Articolo 202	Articolo 271	Articolo 232	Articolo 305
Articolo 203	Articolo 272	Articolo 233	Articolo 306
Articolo 204	Articolo 273	Articolo 234	Articolo 307
Articolo 205	Articolo 274	Articolo 235	Articolo 308
Articolo 205 bis	Articolo 275	Articolo 236 (*)	Articolo 309
Articolo 206	Articolo 276	Articolo 237	—
Articolo 206 bis	—	(abrogato)	
(abrogato)		Articolo 238	Articolo 310
Articolo 207	Articolo 277	Articolo 239	Articolo 311
Articolo 208	Articolo 278	Articolo 240	Articolo 312
Articolo 209	Articolo 279	Articolo 241	—
Articolo 209 A	Articolo 280	(abrogato)	
		Articolo 242	—
		(abrogato)	
		Articolo 243	—
		(abrogato)	
PARTE SESTA	PARTE SESTA	Articolo 244	—
Articolo 210	Articolo 281	(abrogato)	
Articolo 211	Articolo 282	Articolo 245	—
Articolo 212 (*)	Articolo 283	(abrogato)	
Articolo 213	Articolo 284	Articolo 246	—
Articolo 213 A (*)	Articolo 285	(abrogato)	
Articolo 213 B (*)	Articolo 286		
Articolo 214	Articolo 287	DISPOSIZIONI FINALI	DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 215	Articolo 288	Articolo 247	Articolo 313
		Articolo 248	Articolo 314

(*) Nuovo articolo introdotto dal trattato di Amsterdam.

PROTOCOLLI

A. PROTOCOLLO ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

Protocollo sull'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO PRESENTE la necessità di una piena applicazione delle disposizioni dell'articolo J.7, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea,

TENENDO PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo J.7 non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa si realizzi tramite la NATO, nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto,

HANNO CONVENUTO la seguente disposizione che è allegata al trattato sull'Unione europea.

L'Unione europea elabora, insieme con l'Unione europea occidentale, disposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

B. PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

Protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RILEVANDO che gli accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi mirano a promuovere l'integrazione europea e, in particolare, a consentire all'Unione europea di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia,

DESIDEROSI di incorporare gli accordi e le norme summenzionati nel quadro dell'Unione europea,

CONFERMANDO che le disposizioni dell'*acquis* di Schengen sono applicabili solo se e nella misura in cui essi sono compatibili con l'Unione e il diritto comunitario,

TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca,

TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sono parti dei suddetti accordi e non li hanno firmati; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati di accettare, in tutto o in parte, le disposizioni di tali accordi,

RICONOSCENDO che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri e che a tali disposizioni si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza,

TENENDO CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati che hanno entrambi confermato la loro intenzione di essere vincolati dalle disposizioni summenzionate, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, firmatari degli accordi di Schengen, sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel campo di applicazione di tali accordi e delle disposizioni collegate, quali sono elencati nell'allegato del presente protocollo, in prosieguo denominato *acquis* di Schengen. Tale cooperazione è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'*acquis* di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen che sono state adottate anteriormente a tale data, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. A decorrere dalla medesima data, il Consiglio si sostituirà al suddetto comitato esecutivo.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri di cui all'articolo 1, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente paragrafo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, determina, in base alle pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'*acquis* di Schengen.

Relativamente a tali disposizioni e decisioni e in base a detta determinazione delle basi giuridiche, la Corte di giustizia delle Comunità europee esercita le competenze conferitele dalle pertinenti disposizioni applicabili dei trattati. La Corte di giustizia non è comunque competente per quanto concerne le misure e le decisioni relative al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna.

Fino all'adozione delle misure di cui sopra e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, le disposizioni o decisioni che costituiscono l'*acquis* di Schengen sono considerate atti fondati sul titolo VI del trattato sull'Unione europea.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano agli Stati membri che hanno firmato protocolli di adesione agli accordi di Schengen a decorrere dalle date stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei membri di cui all'articolo 1, a meno che le condizioni per l'adesione di uno di tali Stati all'*acquis* di Schengen siano soddisfatte prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

Articolo 3

A seguito della determinazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, la Danimarca mantiene rispetto agli altri firmatari degli accordi di Schengen gli stessi diritti e gli stessi obblighi che aveva anteriormente a detta determinazione per quanto concerne le parti dell'*acquis* di Schengen la cui base giuridica è individuata nel titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea.

Per quanto attiene alle parti dell'*acquis* di Schengen la cui base giuridica è individuata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, la Danimarca mantiene gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri firmatari degli accordi di Schengen.

Articolo 4

L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali non sono vincolati dall'*acquis* di Schengen, possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto *acquis*.

Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.

Articolo 5

1. Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'*acquis* di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati.

In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o entrambi, non abbiano notificato per iscritto al presidente del Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunità europea o all'articolo K.12 del trattato sull'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda e al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.

2. Le pertinenti disposizioni dei trattati di cui al paragrafo 1, primo comma, si applicano anche nel caso in cui il Consiglio non abbia adottato le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 6

La Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione dell'*acquis* di Schengen e al suo ulteriore sviluppo, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996. A tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sarà concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e della Norvegia ad ogni conseguenza finanziaria derivante dall'attuazione del presente protocollo.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, conclude con l'Islanda e la Norvegia un accordo separato, al fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'*acquis* di Schengen che riguardano tali Stati.

Articolo 7

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta le modalità relative all'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio.

Articolo 8

Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'*acquis* di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un *acquis* che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.

*ALLEGATO**ACQUIS DI SCHENGEN*

1. L'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
 2. La convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, nonché l'atto finale e le dichiarazioni comuni relativi.
 3. I protocolli e gli accordi di adesione all'accordo del 1985 e la convenzione di applicazione del 1990 con l'Italia (firmata a Parigi il 27 novembre 1990), la Spagna e il Portogallo (entrambe firmate a Bonn il 25 giugno 1991), la Grecia (firmata a Madrid il 6 novembre 1992), l'Austria (firmata a Bruxelles il 28 aprile 1995) e la Danimarca, la Finlandia e la Svezia (tutte firmate a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), con i relativi atti finali e dichiarazioni.
 4. Le decisioni e le dichiarazioni adottate dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione del 1990, nonché gli atti per l'attuazione della convenzione adottati dagli organi cui il comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali.
-

**Protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la
Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,

CONSIDERANDO che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l'Irlanda intese speciali in materia di libero spostamento,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato sull'Unione europea,

Articolo 1

Nonostante l'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea, qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea, qualsiasi misura adottata a norma di questi trattati o qualsiasi accordo internazionale concluso dalla Comunità o dalla Comunità e dai suoi Stati membri con uno o più Stati terzi, il Regno Unito è autorizzato ad esercitare, alle sue frontiere con altri Stati membri, sulle persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga necessari al fine di:

- a) verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e per le persone a loro carico, che esercitino diritti conferiti loro dal diritto comunitario, nonché per cittadini di altri Stati cui tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il Regno Unito; e
- b) stabilire se concedere o meno ad altre persone il permesso di entrare nel Regno Unito.

Nessuna disposizione dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto del Regno Unito di adottare o esercitare siffatti controlli. I riferimenti al Regno Unito contenuti nel presente articolo includono i territori delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito.

Articolo 2

Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in materia di circolazione di persone tra i loro territori («zona di libero spostamento»), nel pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) del presente protocollo. In questo contesto, finché essi manterranno dette intese, le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo si applicano all'Irlanda negli stessi termini e condizioni con cui saranno

applicate al Regno Unito. Nessuna disposizione dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea, né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica tali intese.

Articolo 3

Gli altri Stati membri hanno la facoltà di esercitare, alle loro frontiere o in ogni punto di entrata nel loro territorio, controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilità di quest'ultimo, per gli stessi scopi indicati all'articolo 1 del presente protocollo, oppure dall'Irlanda nella misura in cui l'articolo 1 del presente protocollo si applica all'Irlanda.

Nessuna disposizione dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto degli altri Stati membri di adottare o esercitare siffatti controlli.

Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,

CONSIDERANDO il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato sull'Unione europea:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, si definisce maggioranza qualificata una proporzione dei voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista al predetto articolo 148, paragrafo 2. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del Regno Unito e dell'Irlanda.

Articolo 2

In conseguenza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dalla Comunità a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'*acquis* comunitario né costituisce parte del diritto comunitario, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda.

Articolo 3

1. Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa al Consiglio, a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica tali Stati membri sono abilitati a partecipare. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, si definisce maggioranza qualificata una proporzione dei voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista al predetto articolo 148, paragrafo 2.

Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura adottata a norma del presente paragrafo è vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte alla sua adozione.

2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'articolo 2.

Articolo 4

Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura da parte del Consiglio a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea, possono notificare al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo 5 A, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 5

Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni.

Articolo 6

Qualora, nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito o l'Irlanda siano vincolati da una misura adottata dal Consiglio a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea, a tale Stato si applicano, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni di tale trattato, compreso l'articolo 73 P.

Articolo 7

Gli articoli 3 e 4 non pregiudicano il protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

Articolo 8

L'Irlanda può notificare per iscritto al presidente del Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso si applicano all'Irlanda le normali disposizioni del trattato.

Protocollo sulla posizione della Danimarca

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

NEL RAMMENTARE la decisione dei capi di Stato e di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'Unione europea,

PRESO ATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione economica e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella decisione di Edimburgo,

TENENDO PRESENTE l'articolo 3 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato sull'Unione europea:

PARTE I

Articolo 1

La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, si definisce maggioranza qualificata la stessa proporzione dei voti dei membri del Consiglio interessati secondo la ponderazione di cui al predetto articolo 148, paragrafo 2. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo della Danimarca.

Articolo 2

Nessuna disposizione del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dalla Comunità a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'*acquis* comunitario né costituisce parte del diritto comunitario, quali applicabili alla Danimarca.

Articolo 3

La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui all'articolo 1 diverse dalle spese amministrative connesse con le istituzioni.

Articolo 4

Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, né a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.

Articolo 5

1. La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'*acquis* di Schengen in forza delle disposizioni del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa decisione creerà un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, nonché l'Irlanda o il Regno Unito, se questi ultimi Stati membri partecipano ai settori di cooperazione in questione.

2. Se la Danimarca decidesse di non applicare una decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea esamineranno le misure appropriate da adottare.

PARTE II

Articolo 6

Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio nell'ambito degli articoli J.3, paragrafo 1 e J.7 del trattato sull'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa, ma non impedirà lo sviluppo di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri in questo settore. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non ha l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali misure.

PARTE III

Articolo 7

La Danimarca può in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali, informare gli altri Stati membri che non intende più avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal caso la Danimarca applicherà pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell'Unione europea.

C. PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA**Protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, in base alle disposizioni dell'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;

CONSIDERANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea da parte della Comunità europea;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo O del trattato sull'Unione europea, per diventare di diventare membri dell'Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i principi sanciti nell'articolo F, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea;

TENENDO PRESENTE che l'articolo 236 del trattato che istituisce la Comunità europea instaura un meccanismo per la sospensione di taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali principi da parte di uno Stato membro;

RAMMENTANDO che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell'Unione, gode di uno status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della parte seconda del trattato che istituisce la Comunità europea;

TENENDO PRESENTE che il trattato che istituisce la Comunità europea istituisce uno spazio senza frontiere interne e conferisce ad ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

RAMMENTANDO che la questione dell'estradiizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione è disciplinata dalla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e dalla convenzione del 27 settembre 1996, stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa all'estradiizione tra gli Stati membri dell'Unione europea;

INTENZIONATI ad evitare che l'istituto dell'asilo sia travisato per conseguire finalità diverse da quelle cui tende;

CONSIDERANDO che il presente protocollo rispetta la finalità e gli obiettivi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

Articolo unico

Gli Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:

- a) se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, avvalendosi dell'articolo 15 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta convenzione;
 - b) se è stata avviata la procedura di cui all'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea e finché il Consiglio non prende una decisione in merito;
 - c) se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, ha constatato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino una violazione grave e persistente, ad opera di detto Stato, dei principi menzionati all'articolo F, paragrafo 1;
 - d) se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne è immediatamente informato; la domanda è esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro.
-

Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 3 B del trattato che istituisce la Comunità europea allo scopo di definire con più precisione i criteri della loro applicazione e assicurarne la stretta osservanza e attuazione coerente da parte di tutte le istituzioni;

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;

TENENDO CONTO dell'accordo interistituzionale del 25 ottobre 1993 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle procedure di attuazione del principio di sussidiarietà,

HANNO CONFERMATO che l'azione delle istituzioni dell'Unione nonché l'evoluzione dell'applicazione del principio di sussidiarietà continueranno a ispirarsi alle conclusioni del Consiglio europeo di Birmingham del 16 ottobre 1992 e a quanto convenuto nel Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992 circa l'approccio generale all'applicazione del principio di sussidiarietà e, a tal fine,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

- 1) Ciascuna istituzione assicura, nell'esercizio delle sue competenze, il rispetto del principio della sussidiarietà. Assicura inoltre il rispetto del principio della proporzionalità, secondo il quale l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato.
- 2) L'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità avviene nel rispetto delle disposizioni generali e degli obiettivi del trattato, con particolare riguardo al completo mantenimento dell'*acquis* comunitario e dell'equilibrio istituzionale; non deve ledere i principi elaborati dalla Corte di giustizia relativamente al rapporto fra diritto nazionale e diritto comunitario e dovrebbe tenere conto dell'articolo F, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, secondo il quale «l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche».
- 3) Il principio di sussidiarietà non rimette in questione le competenze conferite alla Comunità dal trattato, come interpretato dalla Corte di giustizia. I criteri di cui all'articolo 3 B, secondo comma del trattato, riguardano settori che non sono di esclusiva competenza della Comunità. Il principio di sussidiarietà dà un orientamento sul modo in cui tali competenze debbono essere esercitate a livello comunitario. La sussidiarietà è un concetto dinamico e dovrebbe essere applicata alla luce degli obiettivi stabiliti nel trattato. Essa

consente che l'azione della Comunità, entro i limiti delle sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove essa non sia più giustificata.

- 4) Le motivazioni di ciascuna proposta di normativa comunitaria sono esposte, onde giustificare la conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità; le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo comunitario può essere conseguito meglio dalla Comunità devono essere confortate da indicatori qualitativi o, ove possibile, quantitativi.
- 5) Affinché l'azione comunitaria sia giustificata, devono essere rispettati entrambi gli aspetti del principio di sussidiarietà: gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati con l'azione degli Stati membri nel quadro dei loro sistemi costituzionali nazionali e perciò possono dunque essere meglio conseguiti mediante l'azione da parte della Comunità.

Per valutare se la condizione di cui sopra è soddisfatta dovrebbero essere applicati i seguenti principi guida:

- il problema in esame presenta aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente mediante l'azione degli Stati membri;
- le azioni dei soli Stati membri o la mancanza di un'azione comunitaria sarebbero in conflitto con le prescrizioni del trattato (come la necessità di correggere distorsioni di concorrenza o evitare restrizioni commerciali dissimulate o rafforzare la coesione economica e sociale) o comunque pregiudicherebbero in modo rilevante gli interessi degli Stati membri;
- l'azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi per la sua dimensione o i suoi effetti rispetto all'azione a livello di Stati membri.

- 6) La forma dell'azione comunitaria deve essere quanto più possibile semplice, in coerenza con un soddisfacente conseguimento dell'obiettivo della misura e con la necessità di un'efficace applicazione. La Comunità legifera soltanto per quanto necessario. A parità di altre condizioni, le direttive dovrebbero essere preferite ai regolamenti e le direttive quadro a misure dettagliate. Le direttive di cui all'articolo 189 del trattato, mentre sono vincolanti per lo Stato membro al quale sono indirizzate per quanto concerne il risultato da raggiungere, lasciano alle autorità nazionali facoltà di scelta riguardo alla forma e ai metodi.
- 7) Riguardo alla natura e alla portata dell'azione comunitaria, le misure comunitarie dovrebbero lasciare il maggior spazio possibile alle decisioni nazionali, purché sia garantito lo scopo della misura e siano soddisfatte le prescrizioni del trattato. Nel rispetto del diritto comunitario, si dovrebbe aver cura di salvaguardare disposizioni nazionali consolidate nonché l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi giuridici degli Stati membri. Se opportuno, e fatta salva l'esigenza di un'effettiva attuazione, le misure comunitarie dovrebbero offrire agli Stati membri vie alternative per conseguire gli obiettivi delle misure.

- 8) Quando, in virtù dell'applicazione del principio della sussidiarietà, la Comunità non intraprende alcuna azione, gli Stati membri sono tenuti a conformare la loro azione alle norme generali enunciate all'articolo 5 del trattato, adottando tutte le misure idonee ad assicurare l'assolvimento degli obblighi loro incombenti in forza del trattato e astenendosi da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del trattato.
- 9) Fatto salvo il suo diritto d'iniziativa, la Commissione dovrebbe:
- eccettuati i casi di particolare urgenza o riservatezza, effettuare ampie consultazioni prima di proporre atti legislativi e se necessario pubblicare i documenti delle consultazioni;
 - giustificare la pertinenza delle sue proposte con riferimento al principio di sussidiarietà; se necessario, la motivazione che accompagna la proposta fornirà dettagli a questo riguardo. Il finanziamento, totale o parziale, di azioni comunitarie con fondi del bilancio comunitario richiede una spiegazione;
 - tenere nel debito conto la necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulla Comunità, sui governi nazionali, sugli enti locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano minimi e commisurati all'obiettivo da conseguire;
 - presentare una relazione annuale al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'applicazione dell'articolo 3 B del trattato. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.
- 10) Il Consiglio europeo tiene conto della relazione della Commissione di cui al paragrafo 9, quarto trattino, nel quadro della relazione sui progressi compiuti dall'Unione, che deve presentare al Parlamento europeo a norma dell'articolo D del trattato sull'Unione europea.
- 11) Nel pieno rispetto delle procedure applicabili, il Parlamento europeo e il Consiglio procedono all'esame della conformità delle proposte della Commissione con le disposizioni dell'articolo 3 B del trattato, quale parte integrante dell'esame generale delle medesime. La presente disposizione riguarda sia la proposta iniziale della Commissione sia le modifiche che il Parlamento e il Consiglio prevedono di apportare alla proposta.
- 12) Nel corso delle procedure di cui agli articoli 189 B e 189 C del trattato, il Parlamento europeo è informato della posizione del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 3 B del trattato mediante l'esposizione dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune. Il Consiglio informa il Parlamento europeo dei motivi in base ai quali una proposta della Commissione è giudicata in tutto o in parte non conforme all'articolo 3 B del trattato.
- 13) L'osservanza del principio di sussidiarietà è riveduta secondo le regole stabilite dal trattato.
-

Protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO CONTO dell'esigenza degli Stati membri di garantire controlli efficaci alle loro frontiere esterne, se opportuno in cooperazione con i paesi terzi,

HANNO CONVENUTO la seguente disposizione, che è allegata al trattato che istituisce la Comunità europea:

Le disposizioni sulle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 73 J, punto 2, lettera a) del titolo III bis del trattato non pregiudicano la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione che tali accordi rispettino il diritto comunitario e gli altri accordi internazionali pertinenti.

Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.

Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti,

HANNO CONVENUTO la seguente disposizione, che è allegata al trattato che istituisce la Comunità europea:

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

D. PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E AI TRATTATI CHE ISTITUISCONO LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

Protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee:

Articolo 1

Alla data dell'entrata in vigore del primo allargamento dell'Unione, nonostante l'articolo 157, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, l'articolo 9, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'articolo 126, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, la Commissione sarà composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, a condizione che, entro tale data, la ponderazione dei voti in sede di Consiglio sia stata modificata, con l'introduzione di una nuova ponderazione dei voti o di un sistema di doppia maggioranza, in maniera accettabile a tutti gli Stati membri, tenendo conto di tutti i pertinenti elementi, in particolare prevedendo una compensazione per gli Stati membri che rinunciano alla possibilità di nominare un secondo membro della Commissione.

Articolo 2

Almeno un anno prima che il numero degli Stati membri dell'Unione sia superiore a venti, è convocata una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri allo scopo di procedere ad un riesame globale delle disposizioni dei trattati concernenti la composizione e il funzionamento delle istituzioni.

Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

VISTO l'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, l'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

VISTO il trattato sull'Unione europea,

RICORDANDO E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni concernenti la sede di future istituzioni, organi e servizi,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee:

Articolo unico

- a) Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono in linea di massima 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretario generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo.
 - b) Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo.
 - c) La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo.
 - d) La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno sede a Lussemburgo.
 - e) La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo.
 - f) Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles.
 - g) Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles.
 - h) La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo.
 - i) L'Istituto monetario europeo e la Banca centrale europea hanno sede a Francoforte.
 - j) L'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha sede all'Aia.
-

Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il controllo dei singoli Parlamenti nazionali sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione è una questione disciplinata dall'ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionale propri di ciascuno Stato membro,

DESIDEROSE tuttavia di incoraggiare una maggiore partecipazione dei Parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea ed ai trattati che istituiscono le Comunità europee:

I. COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI

1. Tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione (Libri verdi, Libri bianchi e comunicazioni) sono tempestivamente trasmessi ai Parlamenti nazionali degli Stati membri.
2. Le proposte legislative della Commissione, quali definite dal Consiglio a norma dell'articolo 151, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea, sono messe a disposizione dei governi degli Stati membri in tempo utile per permettere loro di accertarsi che i Parlamenti nazionali possano debitamente riceverle.
3. Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, in tutte le lingue, una proposta legislativa o una proposta relativa ad una misura da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea e la data in cui questa è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ai fini di una decisione, per l'adozione di un atto o per l'adozione di una posizione comune a norma dell'articolo 189 B o 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, fatte salve le eccezioni dettate da motivi di urgenza, le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione comune.

II. CONFERENZA DELLE COMMISSIONI PER GLI AFFARI EUROPEI

4. La conferenza delle commissioni per gli affari europei, in prosieguo denominata COSAC, istituita a Parigi il 16-17 novembre 1989, può sottoporre all'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea i contributi che ritiene utili, in particolare sulla base di progetti di testi giuridici che i rappresentanti dei governi degli Stati membri possono decidere di comune accordo di trasmetterle, in considerazione della materia trattata.

5. La COSAC può esaminare qualsiasi proposta o iniziativa legislativa concernente l'istituzione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia che potrebbe incidere direttamente sui diritti e sulle libertà dei singoli. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono informati di qualsiasi contributo fornito dalla COSAC relativamente presente punto.
 6. La COSAC può trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione qualsiasi contributo che ritenga utile sulle attività legislative dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di sussidiarietà, lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nonché questioni relative ai diritti fondamentali.
 7. I contributi della COSAC non vincolano in alcun modo i Parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.
-

ATTO FINALE

LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, riunita in Torino addì ventinove marzo millenovecentonovantasei per adottare di comune accordo le modifiche da apportare al trattato sull'Unione europea, ai trattati che istituiscono rispettivamente, la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica e ad alcuni atti connessi, ha adottato i seguenti testi:

I. Il trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi

II. Protocolli

A. Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea:

1. Protocollo sull'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea

B. Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea

2. Protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
3. Protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda
4. Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda
5. Protocollo sulla posizione della Danimarca

C. Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità europea:

6. Protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
7. Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
8. Protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne
9. Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri
10. Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali

D. Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica

11. Protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea
12. Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi della Comunità europea nonché di Europol
13. Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea

III. Dichiarazioni

La conferenza ha adottato le dichiarazioni indicate in appresso ed allegate al presente atto finale:

1. Dichiarazione sull'abolizione della pena di morte
2. Dichiarazione su una cooperazione rafforzata fra l'Unione europea e l'Unione europea occidentale
3. Dichiarazione relativa all'Unione europea occidentale
4. Dichiarazione sugli articoli J.14 e K.10 del trattato sull'Unione europea
5. Dichiarazione sull'articolo J.15 del trattato sull'Unione europea
6. Dichiarazione sull'istituzione di una cellula di programmazione politica e tempestivo allarme
7. Dichiarazione sull'articolo K.2 del trattato sull'Unione europea
8. Dichiarazione sull'articolo K.3, lettera e) del trattato sull'Unione europea
9. Dichiarazione sull'articolo K.6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea
10. Dichiarazione sull'articolo K.7 del trattato sull'Unione europea
11. Dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali
12. Dichiarazione sulla valutazione dell'impatto ambientale del trattato che istituisce la Comunità europea
13. Dichiarazione sull'articolo 7 D del trattato che istituisce la Comunità europea
14. Dichiarazione sull'abrogazione dell'articolo 44 del trattato che istituisce la Comunità europea

15. Dichiarazione sul mantenimento del livello di protezione e di sicurezza garantito dall'*acquis* di Schengen
16. Dichiarazione sull'articolo 73 J, punto 2, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea
17. Dichiarazione sull'articolo 73 K del trattato che istituisce la Comunità europea
18. Dichiarazione sull'articolo 73 K, punto 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea
19. Dichiarazione sull'articolo 73 L, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea
20. Dichiarazione sull'articolo 73 M del trattato che istituisce la Comunità europea
21. Dichiarazione sull'articolo 73 O del trattato che istituisce la Comunità europea
22. Dichiarazione sui portatori di handicap
23. Dichiarazione sulle azioni di incentivazione di cui all'articolo 109 R del trattato che istituisce la Comunità europea
24. Dichiarazione sull'articolo 109 R del trattato che istituisce la Comunità europea
25. Dichiarazione sull'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità europea
26. Dichiarazione sull'articolo 118, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea
27. Dichiarazione sull'articolo 118 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea
28. Dichiarazione sull'articolo 119, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea
29. Dichiarazione sullo sport
30. Dichiarazione sulle regioni insulari
31. Dichiarazione sulla decisione del Consiglio del 13 luglio 1987
32. Dichiarazione sull'organizzazione e sul funzionamento della Commissione
33. Dichiarazione sull'articolo 188 C, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea
34. Dichiarazione sul rispetto dei termini per lo svolgimento della procedura di codecisione
35. Dichiarazione sull'articolo 191 A, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea

36. Dichiarazione sui paesi e territori d'oltremare
37. Dichiarazione sugli enti creditizi di diritto pubblico in Germania
38. Dichiarazione sul volontariato
39. Dichiarazione sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria
40. Dichiarazione relativa alla procedura per la conclusione di accordi internazionali da parte della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
41. Dichiarazione sulle disposizioni in materia di trasparenza, di accesso ai documenti e di lotta contro la frode
42. Dichiarazione sulla consolidazione dei trattati
43. Dichiarazione relativa al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
44. Dichiarazione sull'articolo 2 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
45. Dichiarazione sull'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
46. Dichiarazione sull'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
47. Dichiarazione sull'articolo 6 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
48. Dichiarazione sul protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
49. Dichiarazione sull'articolo unico, lettera d) del protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
50. Dichiarazione relativa al protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea
51. Dichiarazione sull'articolo 10 del trattato di Amsterdam

La conferenza ha anche preso nota delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

1. Dichiarazione dell'Austria e del Lussemburgo sugli enti creditizi
2. Dichiarazione della Danimarca sull'articolo K.14 del trattato sull'Unione europea
3. Dichiarazione della Germania, dell'Austria e del Belgio sulla sussidiarietà
4. Dichiarazione dell'Irlanda sull'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda
5. Dichiarazione del Belgio sul protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
6. Dichiarazione del Belgio, della Francia e dell'Italia relativa al protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea
7. Dichiarazione della Francia sulla situazione dei dipartimenti d'oltremare alla luce del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
8. Dichiarazione della Grecia relativa alla dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

Infine, la conferenza ha convenuto di accludere al presente atto finale, a fini informativi, i testi del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, nella versione risultante dalle modifiche apportate dalla conferenza.

Hecho en Amsterdam, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Amsterdam, den anden oktober nittenhundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Amsterdam am zweiten Oktober neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στο Άμστερνταμ, στις δύο Οκτωβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Amsterdam this second day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Amsterdam, le deux octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Arna dhéanamh in Amstardam ar an dara lá de Dheireadh Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad nócha a seacht.

Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Amsterdam, de tweede oktober negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Amesterdão, em dois de Outubro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Amsterdmissa 2 päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Utfärdat i Amsterdam den andra oktober år nittonhundranittiosju.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier

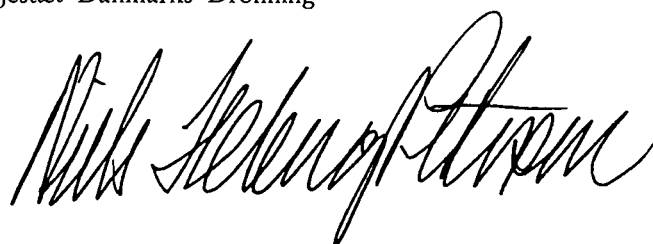


Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

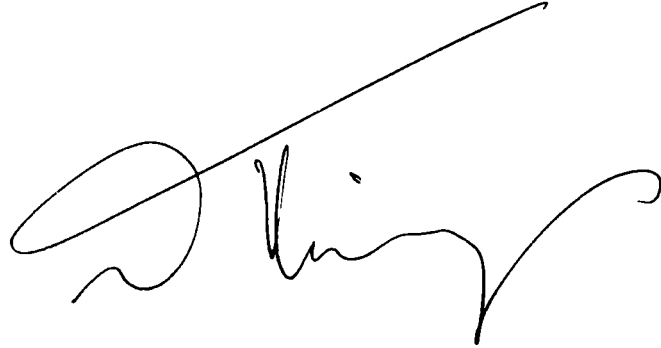
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning



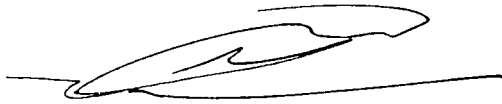
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland



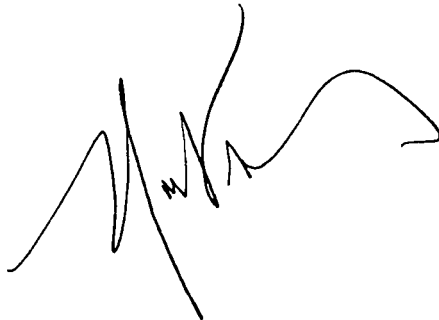
Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας



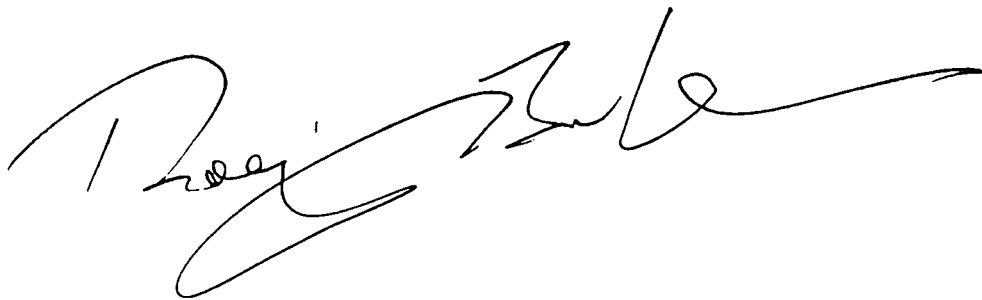
Por Su Majestad el Rey de España



Pour le Président de la République française



Thar ceann an Choimisiúin arna údarú le hAirteagal 14 de Bhunreacht na hÉireann chun cumhachtaí agus feidhmeanna Uachtarán na hÉireann a oibriú agus a chomhlíonadh
For the Commission authorised by Article 14 of the Constitution of Ireland to exercise and perform the powers and functions of the President of Ireland



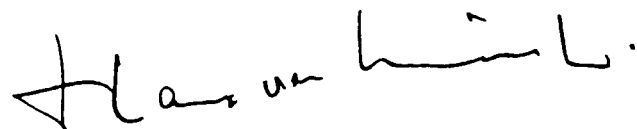
Per il Presidente della Repubblica italiana

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Scalfaro', written in a cursive style.

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jean', written in a cursive style.

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Beatrix', written in a cursive style.

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Schäfer', written in a cursive style.

Pelo Presidente da República Portuguesa

Jaime Gama

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

Tarja Haavio

För Hans Majestät Konungen av Sverige

Lena Hjelm-Wallén

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Douglas Henderson.

DICHIARAZIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA

1. Dichiarazione sull'abolizione della pena di morte

In riferimento all'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, la conferenza ricorda che il protocollo n. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che è stato firmato e ratificato dalla grande maggioranza degli Stati membri, prevede l'abolizione della pena di morte.

In tale contesto la conferenza prende atto del fatto che, dalla firma del suddetto protocollo, avvenuta il 28 aprile 1983, la pena di morte è stata abolita nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione e non è stata applicata in nessuno di essi.

2. Dichiarazione su una cooperazione rafforzata fra l'Unione europea e l'Unione europea occidentale

Ai fini di una cooperazione rafforzata fra l'Unione europea e l'Unione dell'Europa occidentale, la conferenza invita il Consiglio ad adoperarsi per la rapida adozione di disposizioni appropriate in materia di abilitazione del personale del segretariato generale del Consiglio.

3. Dichiarazione relativa all'Unione europea occidentale

La conferenza prende nota della seguente dichiarazione adottata dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea occidentale (UEO) il 22 luglio 1997

**«DICHIARAZIONE DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE SUL RUOLO
DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE E LE SUE RELAZIONI CON L'UNIONE
EUROPEA E CON L'ALLEANZA ATLANTICA**

(traduzione)

INTRODUZIONE

1. Gli Stati membri dell'UEO hanno convenuto nel 1991 a Maastricht della necessità di creare una vera e propria identità europea in materia di sicurezza e di difesa e di assumere più ampie responsabilità europee in materia di difesa. Tenuto conto del trattato di Amsterdam, essi ribadiscono l'importanza di proseguire e intensificare tali iniziative. L'UEO è parte integrante dello sviluppo dell'Unione europea (UE) in quanto fornisce all'Unione l'accesso ad una capacità operativa di difesa, in particolare nel contesto delle missioni di Petersberg ed è altresì un elemento essenziale dello sviluppo dell'identità europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza atlantica, in base alla dichiarazione di Parigi e alle decisioni adottate dai ministri della NATO a Berlino.
2. Il Consiglio dell'UEO riunisce oggi tutti gli Stati membri dell'Unione europea e tutti i membri europei dell'Alleanza atlantica secondo i rispettivi statuti. Il Consiglio riunisce a sua volta tali Stati e gli Stati dell'Europa centrale e orientale legati all'Unione europea da

un accordo di associazione e candidati all'adesione sia all'Unione europea che all'Alleanza atlantica. L'UEO si afferma pertanto come vera e propria sede di dialogo e di cooperazione tra Stati europei relativamente a questioni attinenti alla sicurezza ed alla difesa in senso lato.

3. In tale contesto l'UEO prende atto del titolo V del trattato sull'Unione europea, relativo alla politica estera e di sicurezza comune dell'UE, e in particolare degli articoli J.3, paragrafo 1, J.7 e del protocollo relativo all'articolo J.7, che recitano:

Articolo J.3, paragrafo 1

“1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.”

Articolo J.7

“1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, a norma del secondo comma, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

L'Unione dell'Europa occidentale (UEO) è parte integrante dello sviluppo dell'Unione alla quale conferisce l'accesso ad una capacità operativa di difesa, in particolare nel quadro del paragrafo 2. Essa aiuta l'Unione nella definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune, come previsto nel presente articolo. L'Unione promuove di conseguenza più stretti rapporti istituzionali con l'UEO, in vista di un'eventuale integrazione di quest'ultima nell'Unione qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.

2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.

3. L'Unione si avvarrà dell'UEO per elaborare ed attuare decisioni ed azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.

La competenza del Consiglio europeo a definire orientamenti a norma dell'articolo J.3 si estende altresì rispetto all'UEO alle questioni per le quali l'Unione ricorre a quest'ultima.

Quando l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione di decisioni dell'Unione concernenti i compiti di cui al paragrafo 2, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto di partecipare a pieno titolo a tali compiti. Il Consiglio, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie modalità pratiche per consentire a tutti gli Stati membri che contribuiscono a tali compiti di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO.

L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente paragrafo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, terzo comma.

4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli.

5. Per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate a norma dell'articolo N."

Protocollo sull'articolo J.7

"LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO PRESENTE la necessità di una piena applicazione delle disposizioni dell'articolo J.7, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea,

TENENDO PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo J.7 non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa si realizzi tramite la NATO, nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto,

HANNO CONVENUTO la seguente disposizione che è allegata al trattato sull'Unione europea.

L'Unione europea elabora, insieme con l'Unione europea occidentale, disposizioni per una migliore cooperazione reciproca entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam."

A. RELAZIONI DELL'UEO CON L'UNIONE EUROPEA: ACCOMPAGNARE L'ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI AMSTERDAM

4. Nella "Dichiarazione sul ruolo dell'Unione dell'Europa occidentale e le sue relazioni con l'Unione europea e l'Alleanza atlantica" del 10 dicembre 1991, gli Stati membri dell'UEO si erano prefissi come obiettivo l'edificazione dell'UEO per tappe successive "come componente di difesa dell'Unione europea". Oggi essi ribadiscono tale aspirazione, così come essa è sviluppata dal trattato di Amsterdam.
5. Qualora l'Unione ricorra all'UEO, quest'ultima elaborerà e attuerà le decisioni e le azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.

Nell'elaborazione e nell'attuazione delle decisioni e delle azioni dell'UE per le quali l'Unione ricorre all'UEO, quest'ultima agirà secondo gli orientamenti definiti dal Consiglio europeo.

L'UEO assiste l'Unione europea nella definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune attinenti alla difesa, così come definiti all'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea.

6. L'UEO ribadisce che qualora l'Unione europea ricorra ad essa per elaborare e attuare le decisioni dell'Unione riguardanti le missioni di cui all'articolo J.7, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto di partecipare pienamente a tali missioni, a norma dell'articolo J.7, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea.

L'UEO promuoverà il ruolo degli osservatori presso l'UEO in conformità con le disposizioni dell'articolo J.7, paragrafo 3, e adotterà le necessarie modalità pratiche per consentire a tutti gli Stati membri dell'UE che contribuiscono alle missioni condotte dall'UEO su richiesta dell'UE di partecipare appieno e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO.

7. Conformemente al protocollo relativo all'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea, l'UEO elabora, insieme all'Unione europea, disposizioni per una migliore cooperazione reciproca. A tale proposito è possibile sin d'ora mettere a punto una serie di misure, alcune delle quali sono già all'esame dell'UEO, e in particolare:

- misure intese a migliorare il coordinamento dei processi consultivi e decisionali di ciascuna delle organizzazioni, in particolare in situazioni di crisi;
- tenuta di riunioni congiunte degli organi competenti delle due organizzazioni;
- armonizzazione, per quanto possibile, della successione delle presidenze dell'UEO e dell'UE nonché delle norme amministrative e delle prassi delle due organizzazioni;
- stretto coordinamento delle attività dei servizi del segretariato generale dell'UEO e del segretariato generale del Consiglio dell'UE, anche mediante lo scambio e il distacco di membri del personale;

- messa a punto di misure che consentano agli organi competenti dell'UE, compresa la cellula di programmazione politica e tempestivo allarme, di avvalersi delle risorse del nucleo di pianificazione, del centro situazione e del centro satellite dell'UEO;
- cooperazione nel settore degli armamenti, ove necessario, nell'ambito del Gruppo "Armamenti dell'Europa occidentale" (GAEO), quale istanza europea di cooperazione in materia di armamenti, dell'UE e dell'UEO, nel quadro della razionalizzazione del mercato europeo degli armamenti e dell'istituzione di un'agenzia europea per gli armamenti;
- disposizioni pratiche volte ad assicurare la cooperazione con la Commissione europea che ne rispecchino il ruolo nel quadro della PESC, quale esso è definito nel trattato di Amsterdam;
- perfezionamento delle misure in materia di sicurezza con l'Unione europea.

B. RELAZIONI TRA L'UEO E LA NATO NEL QUADRO DELLO SVILUPPO DI UNA IDENTITÀ EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA NELL'AMBITO DELL'ALLEANZA ATLANTICA

8. L'Alleanza atlantica rimane la base della difesa collettiva in base al trattato dell'Atlantico del Nord, nonché la sede fondamentale di consultazione tra gli alleati e il quadro ove questi ultimi si accordano sulle politiche riguardanti i loro impegni in materia di sicurezza e di difesa in base al trattato di Washington. L'Alleanza ha avviato un processo di adeguamento e di riforma al fine di poter svolgere con maggior efficacia le sue missioni. Tale processo è volto a rafforzare e rinnovare il partenariato transatlantico, edificando tra l'altro un'identità europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza.
9. L'UEO costituisce un elemento essenziale dello sviluppo dell'identità europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza atlantica e continuerà pertanto ad adoperarsi per rafforzare la sua cooperazione di natura istituzionale e pratica con la NATO.
10. Oltre a sostenere la difesa comune di cui all'articolo 5 del trattato di Washington e all'articolo V del trattato di Bruxelles modificato, l'UEO partecipa attivamente alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi, come previsto dalla dichiarazione di Petersberg. In tale contesto l'UEO si impegna a svolgere appieno il ruolo che le compete, nel rispetto della piena trasparenza e della complementarità tra le due organizzazioni.
11. L'UEO afferma che tale identità sarà fondata su sani principi militari e sostenuta da una pianificazione militare adeguata, e che consentirà di creare forze militarmente coerenti ed efficaci in grado di operare sotto il suo controllo politico e la sua direzione strategica.
12. A tal fine l'UEO svilupperà la propria cooperazione con la NATO, in particolare nei seguenti settori:
 - meccanismi di consultazione fra l'UEO e la NATO nel contesto di una crisi;

- partecipazione attiva dell'UEO al processo di pianificazione della difesa della NATO;
- collegamenti operativi UEO-NATO per la pianificazione, la preparazione e l'esecuzione di operazioni nelle quali vengano utilizzati mezzi e capacità della NATO sotto il controllo politico e la direzione strategica dell'UEO, in particolare:
 - pianificazione militare, effettuata dalla NATO in coordinamento con l'UEO, ed esercitazioni;
 - elaborazione di un accordo quadro sul trasferimento, la sorveglianza e il rientro dei mezzi e delle capacità della NATO;
 - collegamenti fra l'UEO e la NATO nel settore degli accordi europei in materia di comando.

Tale cooperazione continuerà a svilupparsi tenendo conto, in particolare, degli adeguamenti nell'ambito dell'Alleanza.

C. RUOLO OPERATIVO DELL'UEO NELLO SVILUPPO DELL'IDENTITÀ EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA

13. L'UEO svilupperà il suo ruolo di organo politico-militare europeo per la gestione delle crisi, utilizzando i mezzi e le capacità messe a disposizione dai paesi dell'UEO su base nazionale o multinazionale e ricorrendo eventualmente a mezzi e capacità della NATO in base agli accordi in corso di elaborazione. In tale contesto l'UEO sosterrà anche le Nazioni Unite e l'OCSE nelle loro attività di gestione delle crisi.

L'UEO contribuirà, nel quadro dell'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea, alla definizione progressiva di una politica di difesa comune e provvederà alla sua concreta attuazione sviluppando ulteriormente il proprio ruolo operativo.

14. A tal fine l'UEO proseguirà i lavori nei seguenti settori:

- l'UEO ha sviluppato meccanismi e procedure nel settore della gestione delle crisi, che saranno aggiornati in base alle nuove esperienze acquisite dall'UEO attraverso esercitazioni e operazioni. L'attuazione delle missioni di Petersberg richiede modalità di azione flessibili, adeguate alla diversità delle situazioni di crisi, e l'utilizzo ottimale delle capacità disponibili, grazie anche al ricorso ad uno stato maggiore nazionale fornito da una nazione quadro oppure ad uno stato maggiore multinazionale nell'ambito dell'UEO o ancora ai mezzi e alle capacità della NATO;
- l'UEO ha già elaborato le "Conclusioni preliminari sulla definizione di una politica europea di difesa comune", primo contributo riguardante gli obiettivi, la portata e gli strumenti di una politica europea di difesa comune.

L'UEO proseguirà tali lavori basandosi, in particolare, sulla dichiarazione di Parigi e tenendo conto dei pertinenti elementi contenuti nelle decisioni adottate nel corso dei vertici e delle riunioni ministeriali dell'UEO e della NATO dopo la riunione di Birmingham. Essa rivolgerà più particolarmente la propria attenzione ai seguenti settori:

- definizione dei principi che disciplinano l'utilizzazione delle forze armate degli Stati dell'UEO per operazioni UEO del tipo Petersberg a sostegno degli interessi comuni degli europei in materia di sicurezza;
- organizzazione dei mezzi operativi per le missioni di Petersberg, quali l'elaborazione di piani generici e specifici nonché l'addestramento, la preparazione e l'interoperabilità delle forze, eventualmente anche attraverso la partecipazione al processo di pianificazione della difesa della NATO;
- mobilità strategica sulla scorta dei lavori in corso in sede di UEO;
- informazione nel settore della difesa tramite il nucleo di pianificazione, il centro situazione e il centro satellite;
- l'UEO ha adottato numerose misure che le hanno permesso di rafforzare il suo ruolo operativo (nucleo di pianificazione, centro situazione, centro satellite). Il miglioramento del funzionamento delle componenti militari dell'UEO e l'istituzione, sotto la direzione del Consiglio, di un comitato militare rafforzeranno ulteriormente strutture importanti per il successo della preparazione e dello svolgimento delle operazioni dell'UEO;
- al fine di aprire tutte le sue operazioni alla partecipazione dei membri associati e degli osservatori, l'UEO esaminerà altresì le modalità necessarie per consentire ai medesimi di partecipare pienamente, conformemente al loro status, a tutte le operazioni da essa svolte;
- l'UEO ricorda che i membri associati partecipano allo stesso titolo dei membri effettivi alle operazioni alle quali contribuiscono nonché alle esercitazioni e alla pianificazione ad esse relative. L'UEO esaminerà inoltre la questione della partecipazione quanto più possibile estesa degli osservatori alla pianificazione e al processo decisionale nell'ambito dell'UEO per tutte le operazioni alle quali essi contribuiscono, conformemente al loro status;
- l'UEO esaminerà, eventualmente in consultazione con gli organi competenti, la possibilità di un livello massimo di partecipazione dei membri associati e degli osservatori alle sue attività, conformemente al loro status. Essa si occuperà, in particolare, dei settori degli armamenti, degli studi militari e spaziali;
- l'UEO esaminerà le modalità atte a rendere più intensa la partecipazione dei partner associati ad un numero sempre maggiore di attività.»

4. Dichiarazione sugli articoli J.14 e K.10 del trattato sull'Unione europea

Le disposizioni di cui agli articoli J.14 e K.10 del trattato sull'Unione europea nonché gli eventuali accordi da essi derivanti non implicano alcun trasferimento di competenze dagli Stati membri all'Unione europea.

5. Dichiarazione sull'articolo J.15 del trattato sull'Unione europea

La conferenza conviene che gli Stati membri provvedano affinché il comitato politico di cui all'articolo J.15 del trattato sull'Unione europea possa riunirsi in qualsiasi momento, in caso di crisi internazionali o di altre questioni urgenti, con brevissimo preavviso a livello di direttori politici o supplenti.

6. Dichiarazione sull'istituzione di una cellula di programmazione politica e tempestivo allarme

La conferenza conviene quanto segue:

1. Nell'ambito del segretariato generale del Consiglio è istituita, sotto la responsabilità del segretario generale, Alto rappresentante per la PESC, una cellula di programmazione politica e tempestivo allarme. È istituita un'appropriata cooperazione con la Commissione per garantire la piena coerenza con la politica economica esterna e la politica di sviluppo dell'Unione.
2. La cellula ha in particolare i seguenti compiti:
 - a) sorvegliare e analizzare gli sviluppi nei settori rientranti nella PESC;
 - b) fornire valutazioni degli interessi dell'Unione nel campo della politica estera e di sicurezza e individuare settori di eventuale futuro intervento della PESC;
 - c) fornire tempestive valutazioni e dare per tempo l'allarme circa eventi o situazioni che possono avere significative conseguenze per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, comprese le possibili crisi politiche;
 - d) redigere, a richiesta del Consiglio o della presidenza oppure di propria iniziativa, documenti contenenti opzioni politiche motivate, da presentare sotto la responsabilità della presidenza come un contributo alla definizione di politiche in sede di Consiglio e che possono contenere analisi, raccomandazioni e strategie per la PESC.
3. La cellula è composta da personale appartenente al segretariato generale, agli Stati membri, alla Commissione e all'UEO.
4. Ogni Stato membro o la Commissione possono fare proposte alla cellula in merito ai lavori da intraprendere.
5. Gli Stati membri e la Commissione contribuiscono al processo di programmazione politica fornendo, nella misura più completa possibile, informazioni pertinenti, incluse informazioni riservate.

7. Dichiarazione sull'articolo K.2 del trattato sull'Unione europea

L'azione nel settore della cooperazione di polizia di cui all'articolo K.2 del trattato sull'Unione europea, comprese le attività di Europol, è sottoposta ad un appropriato sindacato giurisdizionale da parte delle autorità nazionali competenti, in base alle norme applicabili in ciascuno Stato membro.

8. Dichiarazione sull'articolo K.3, lettera e) del trattato sull'Unione europea

La conferenza conviene che le disposizioni dell'articolo K.3, lettera e) del trattato sull'Unione europea non comportano l'obbligo di adottare pene minime per lo Stato membro il cui ordinamento giuridico non le prevede.

9. Dichiarazione sull'articolo K.6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea

La conferenza conviene che le iniziative riguardanti le misure di cui all'articolo K.6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e gli atti adottati dal Consiglio in base a tale disposizione siano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, in base alle pertinenti norme del regolamento interno del Consiglio e della Commissione.

10. Dichiarazione sull'articolo K.7 del trattato sull'Unione europea

La conferenza rileva che, ove effettuino una dichiarazione a norma dell'articolo K.7, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri si riservano il diritto di prevedere nelle loro legislazioni nazionali che, nel caso in cui una questione concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui all'articolo K.7, paragrafo 1, sia sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione dovrà adire per tale questione la Corte di giustizia.

11. Dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

L'Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri.

L'Unione europea rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.

12. Dichiarazione sulla valutazione dell'impatto ambientale

La conferenza nota che la Commissione si impegna a preparare studi di valutazione dell'impatto ambientale all'atto della formulazione di proposte che possono avere significative implicazioni per l'ambiente.

13. Dichiarazione sull'articolo 7 D del trattato che istituisce la Comunità europea

Le disposizioni dell'articolo 7 D del trattato che istituisce la Comunità europea sui servizi pubblici sono attuate nel pieno rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia, fra l'altro per quanto concerne i principi della parità di trattamento, della qualità e della continuità di tali servizi.

14. Dichiarazione sull'abrogazione dell'articolo 44 del trattato che istituisce la Comunità europea

L'abrogazione dell'articolo 44 del trattato che istituisce la Comunità europea, che contiene un riferimento alla preferenza naturale tra gli Stati membri nel quadro della fissazione dei prezzi minimi durante il periodo transitorio, non ha alcuna incidenza sul principio della preferenza comunitaria quale definito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

15. Dichiarazione sul mantenimento del livello di protezione e di sicurezza garantito dall'*acquis* di Schengen

La conferenza conviene che le misure che il Consiglio adotterà in sostituzione delle disposizioni sull'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni contenute nella convenzione di Schengen del 1990 dovrebbero garantire un livello di protezione e sicurezza almeno equivalente alle suddette disposizioni della convenzione di Schengen.

16. Dichiarazione sull'articolo 73 J, punto 2, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea

La conferenza conviene che, in sede di applicazione dell'articolo 73 J, punto 2, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea, si tenga conto di valutazioni di politica estera dell'Unione e degli Stati membri.

17. Dichiarazione sull'articolo 73 K del trattato che istituisce la Comunità europea

Sono istituite consultazioni con l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni internazionali competenti su questioni relative alla politica in materia di asilo.

18. Dichiarazione sull'articolo 73 K, punto 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea

La conferenza conviene che gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi con paesi terzi nei settori contemplati nell'articolo 73 K, punto 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea, a condizione che tali accordi rispettino il diritto comunitario.

19. Dichiarazione sull'articolo 73 L, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea

La conferenza conviene che, nell'esercizio delle loro responsabilità a norma dell'articolo 73 L, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli Stati membri possono tener conto di valutazioni di politica estera.

20. Dichiarazione sull'articolo 73 M del trattato che istituisce la Comunità europea

Le misure adottate a norma dell'articolo 73 M del trattato che istituisce la Comunità europea non ostano a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.

21. Dichiarazione sull'articolo 73 O del trattato che istituisce la Comunità europea

La conferenza conviene che il Consiglio esaminerà gli elementi della decisione di cui all'articolo 73 O, paragrafo 2, secondo trattino del trattato che istituisce la Comunità europea prima della fine del periodo di cinque anni previsto al medesimo articolo, in modo da adottare e attuare tale decisione immediatamente dopo la fine di tale periodo.

22. Dichiarazione sui portatori di handicap

La conferenza conviene che, nell'elaborazione di misure a norma dell'articolo 100 A del trattato che istituisce la Comunità europea, le istituzioni della Comunità tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap.

23. Dichiarazione sulle azioni di incentivazione di cui all'articolo 109 R del trattato che istituisce la Comunità europea

La conferenza conviene che le azioni di incentivazione di cui all'articolo 109 R del trattato che istituisce la Comunità europea dovrebbero sempre specificare quanto segue:

- le ragioni che ne hanno motivato l'adozione, basate su una valutazione obiettiva della loro necessità e dell'esistenza di un valore aggiunto a livello comunitario;
- la loro durata, che non dovrebbe essere superiore a cinque anni;
- l'importo massimo del loro finanziamento, che dovrebbe riflettere il carattere di incentivo di tali azioni.

24. Dichiarazione sull'articolo 109 R del trattato che istituisce la Comunità europea

Resta inteso che ogni spesa a norma dell'articolo 109 R del trattato che istituisce la Comunità europea rientrerà nella rubrica 3 delle prospettive finanziarie.

25. Dichiarazione sull'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità europea

Resta inteso che ogni spesa a norma dell'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità europea rientrerà nella rubrica 3 delle prospettive finanziarie.

26. Dichiarazione sull'articolo 118, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea

Le Alte parti contraenti prendono atto che nelle discussioni sull'articolo 118, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea è stato convenuto che la Comunità, nello stabilire requisiti minimi per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, non intende operare discriminazioni non giustificate dalle circostanze ai danni dei lavoratori delle piccole e medie imprese.

27. Dichiarazione sull'articolo 118 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea

Le Alte parti contraenti dichiarano che la prima intesa per l'applicazione degli accordi tra le parti sociali a livello comunitario, di cui all'articolo 118 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, consisterà nell'elaborazione, mediante contrattazione collettiva secondo le norme di ciascuno Stato membro, del contenuto degli accordi e che pertanto detta intesa non comporta per gli Stati membri alcun obbligo di applicare direttamente gli accordi o di definire norme per il loro recepimento né alcun obbligo di modificare la normativa nazionale vigente per facilitarne l'applicazione.

28. Dichiarazione sull'articolo 119, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea

Gli Stati membri, nell'adozione delle misure di cui all'articolo 119, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea dovrebbero mirare, anzitutto, a migliorare la situazione delle donne nella vita lavorativa.

29. Dichiarazione sullo sport

La conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone. La conferenza invita pertanto gli organi dell'Unione europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport. In quest'ottica, un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico.

30. Dichiarazione sulle regioni insulari

La conferenza riconosce che le regioni insulari soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggi strutturali il cui perdurare ostacola il loro sviluppo economico e sociale.

La conferenza riconosce pertanto che la legislazione comunitaria deve tener conto di tali svantaggi e che possono essere adottate misure specifiche, se giustificate, a favore di queste regioni per integrarle maggiormente nel mercato interno a condizioni eque.

31. Dichiarazione sulla decisione del Consiglio del 13 luglio 1987

La conferenza invita la Commissione a presentare al Consiglio, entro e non oltre la fine del 1998, una proposta di modifica della decisione del Consiglio del 13 luglio 1987, che stabilisca le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

32. Dichiarazione sull'organizzazione e sul funzionamento della Commissione

La conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di predisporre una riorganizzazione dei compiti nell'ambito del collegio in tempo utile per la Commissione che assumerà le proprie funzioni nell'anno 2000, allo scopo di garantire una ripartizione ottimale fra portafogli convenzionali e compiti specifici.

In tale contesto, essa ritiene che il presidente della Commissione debba disporre di un ampio potere discrezionale nell'assegnazione dei compiti nell'ambito del collegio, nonché in qualsiasi riattribuzione dei medesimi nel corso del mandato.

La conferenza prende inoltre atto dell'intenzione della Commissione di avviare in parallelo una corrispondente riorganizzazione dei suoi servizi. Essa rileva in particolare l'opportunità che le relazioni esterne ricadano sotto la responsabilità di un vicepresidente.

33. Dichiarazione sull'articolo 188 C, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea

La conferenza invita la Corte dei conti, la Banca europea per gli investimenti e la Commissione a mantenere in vigore l'attuale accordo tripartito. Se una delle parti chiedesse un testo successivo o modificativo, essa si adopera per raggiungere un accordo al riguardo, tenendo conto dei rispettivi interessi.

34. Dichiarazione sul rispetto dei termini per lo svolgimento della procedura di codecisione

La conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi affinché la procedura di codecisione si svolga il più rapidamente possibile. Essa ricorda l'importanza del rigoroso rispetto dei termini stabiliti all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea e conferma che il ricorso ad una proroga di tali termini, previsto al paragrafo 7 di detto articolo, dovrebbe essere preso in considerazione soltanto ove sia strettamente necessario. Il periodo effettivo che intercorre tra la seconda lettura del Parlamento europeo e l'esito della procedura del comitato di conciliazione non dovrebbe in alcun caso essere superiore a nove mesi.

35. Dichiarazione sull'articolo 191 A, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea

La conferenza conviene che i principi e le condizioni di cui all'articolo 191 A, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea permetteranno ad uno Stato membro di chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza suo previo accordo.

36. Dichiarazione sui paesi e territori d'oltremare

La conferenza riconosce che il regime speciale di associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, è stato concepito per paesi e territori numerosi, con superficie estesa e popolazione rilevante. Dal 1957 detto regime è rimasto pressoché invariato.

La conferenza osserva che oggi i PTOM, rimasti ormai solo 20, sono territori insulari estremamente dispersi con una popolazione complessiva di circa 900 000 abitanti. In linea generale i PTOM subiscono inoltre un ritardo strutturale notevole, legato a svantaggi geografici ed economici particolarmente gravi. Pertanto il regime speciale di associazione concepito nel 1957 non può più rispondere in modo efficace alle sfide dello sviluppo dei PTOM.

La conferenza rammenta solennemente che scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.

La conferenza invita il Consiglio a procedere, a norma dell'articolo 136 del trattato che istituisce la Comunità europea, a un riesame del regime di associazione entro il febbraio del 2000, con un quadruplice obiettivo:

- promuovere in modo più efficace lo sviluppo economico e sociale dei PTOM;
- sviluppare le relazioni economiche tra i PTOM e l'Unione europea;
- prendere in maggiore considerazione la diversità e le caratteristiche specifiche dei singoli PTOM, anche per quanto riguarda la libertà di stabilimento;
- provvedere a migliorare l'efficacia dello strumento finanziario.

37. Dichiarazione sugli enti creditizi di diritto pubblico in Germania

La conferenza prende nota del parere della Commissione secondo il quale le attuali regole di concorrenza della Comunità consentono di prendere pienamente in considerazione i servizi di interesse economico generale che sono prestati in Germania dagli enti creditizi di diritto pubblico, come pure le agevolazioni che sono loro concesse per compensare gli oneri connessi con tali servizi. In questo contesto resta di competenza di detto Stato membro organizzare in qual modo esso possa permettere alle autorità locali lo svolgimento del compito di mettere a disposizione delle loro regioni una struttura finanziaria efficace e che ricomprenda l'insieme del territorio. Tali agevolazioni non possono pregiudicare le condizioni di concorrenza in una misura che vada al di là di quanto è necessario per l'adempimento di tali compiti specifici e che sia in contrasto con gli interessi della Comunità.

La conferenza ricorda che il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad esaminare se negli altri Stati membri esistono casi analoghi, ad applicare, per quanto opportuno, ai casi analoghi le stesse norme e ad informare il Consiglio nella composizione ECOFIN.

38. Dichiarazione sul volontariato

La conferenza riconosce l'importante contributo delle attività di volontariato allo sviluppo della solidarietà sociale.

La Comunità incoraggerà la dimensione europea delle organizzazioni di volontariato, ponendo particolarmente l'accento sullo scambio di informazioni e di esperienze, nonché sulla partecipazione dei giovani e degli anziani alle attività di volontariato.

39. Dichiarazione sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria

La conferenza osserva che la qualità redazionale della legislazione comunitaria è di fondamentale importanza perché essa possa essere correttamente applicata dalle competenti autorità nazionali e meglio compresa dal pubblico e dagli ambienti professionali. Rammenta le conclusioni tratte in proposito dalla presidenza del Consiglio europeo a Edimburgo in data 11 e 12 dicembre 1992, nonché la risoluzione del Consiglio relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, adottata l'8 giugno 1993 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, C 166 del 17 giugno 1993, pag. 1).

La conferenza ritiene che le tre istituzioni coinvolte nella procedura di adozione della legislazione comunitaria, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, dovrebbero definire orientamenti per la qualità redazionale di detta legislazione. Sottolinea altresì che la legislazione comunitaria dovrebbe essere resa più accessibile e, a questo riguardo, si rallegra dell'adozione e della prima applicazione di un metodo di lavoro accelerato per la codificazione ufficiale dei testi legislativi, stabilito dall'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, C 102 del 4. aprile 1996, pag. 2).

Di conseguenza la conferenza dichiara che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero:

- stabilire di comune accordo orientamenti per un miglioramento della qualità redazionale della legislazione comunitaria e seguire tali orientamenti nell'esame di proposte o di progetti di atti legislativi comunitari, adottando le disposizioni di organizzazione interna che ritengono necessarie per far sì che i suddetti orientamenti siano correttamente applicati;
- fare il massimo sforzo per accelerare la codificazione dei testi legislativi.

40. Dichiarazione relativa alla procedura per la conclusione di accordi internazionali da parte della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

L'abrogazione dell'articolo 14 della convenzione relativa alle disposizioni transitorie allegata al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio non modifica la pratica esistente in materia di conclusione di accordi internazionali da parte della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

41. Dichiarazione sulle disposizioni in materia di trasparenza, di accesso ai documenti e di lotta contro la frode

La Conferenza considera che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, quando agiscono a norma del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, dovrebbero ispirarsi alle disposizioni in materia di trasparenza, di accesso ai documenti e di lotta contro la frode in vigore nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

42. Dichiarazione sulla consolidazione dei trattati

Le Alti parti contraenti convengono che i lavori tecnici iniziati nel corso della presente conferenza intergovernativa procedano con la massima celerità ai fini dell'elaborazione di un testo consolidato di tutti i trattati pertinenti, compreso il trattato sull'Unione europea.

Esse convengono che i risultati finali dei suddetti lavori tecnici, che sono resi pubblici a fini informativi sotto la responsabilità del segretario generale del Consiglio, non abbiano valore giuridico.

43. Dichiarazione relativa al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Le Alti parti contraenti confermano, da un lato, la dichiarazione sull'applicazione del diritto comunitario allegata al presente atto finale del trattato sull'Unione europea, e, dall'altro, le conclusioni del Consiglio europeo di Essen, in cui si afferma che l'applicazione amministrativa del diritto comunitario compete essenzialmente agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Ciò non pregiudica le competenze di supervisione, controllo ed attuazione delle istituzioni comunitarie, di cui agli articoli 145 e 155 del trattato che istituisce la Comunità europea.

44. Dichiarazione sull'articolo 2 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

Le Alti parti contraenti convengono che il Consiglio adotti tutte le misure necessarie di cui all'articolo 2 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea entro la data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam. A tal fine, i lavori preparatori necessari sono avviati in tempo utile per essere ultimati anteriormente a tale data.

45. Dichiarazione sull'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

Le Alte parti contraenti invitano il Consiglio a chiedere il parere della Commissione prima che essa decida su una richiesta, a norma dell'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, da parte dell'Irlanda o del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di ricorrere, in tutto o in parte, alle disposizioni dell'*acquis* di Schengen.

Esse si impegnano inoltre ad adoperarsi per consentire all'Irlanda o al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, qualora intendano farlo, di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 4 di detto protocollo, in modo che il Consiglio sia in grado di adottare le decisioni previste in tale articolo alla data di entrata in vigore del protocollo stesso o, successivamente, in qualsiasi momento.

46. Dichiarazione sull'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

Le Alte parti contraenti si impegnano ad adoperarsi per rendere possibile l'azione tra tutti gli Stati membri nei settori dell'*acquis* di Schengen, in particolare quando l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord abbiano accettato, in tutto o in parte, le disposizioni di tale *acquis*, a norma dell'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

47. Dichiarazione sull'articolo 6 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

Le Alte parti contraenti convengono di prendere tutte le misure necessarie affinché gli accordi di cui all'articolo 6 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea possano entrare in vigore alla stessa data dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

48. Dichiarazione sul protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

Il protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non pregiudica il diritto di ciascuno Stato membro di adottare le misure di carattere organizzativo che ritenga necessarie per adempiere gli obblighi impostigli dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati.

49. Dichiarazione sull'articolo unico, lettera d) del protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

La conferenza dichiara che, pur riconoscendo l'importanza della risoluzione dei ministri degli Stati membri delle Comunità europee responsabili dell'immigrazione del 30 novembre-1° dicembre 1992 sulle domande di asilo manifestamente infondate, e della risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1995, sulle garanzie minime per le procedure di asilo, si dovrebbero esaminare ulteriormente la questione dell'abuso delle procedure di asilo nonché adeguate procedure rapide per la gestione delle domande di asilo manifestamente infondate, al fine di introdurre nuovi miglioramenti per accelerare tali procedure.

50. Dichiarazione relativa al protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea

Si conviene che la decisione del Consiglio del 29 marzo 1994 («il compromesso di Ioannina») sia prorogata fino all'entrata in vigore del primo allargamento e che, entro tale data, si trovi una soluzione per il caso specifico della Spagna.

51. Dichiarazione sull'articolo 10 del trattato di Amsterdam

Il trattato di Amsterdam abroga e sopprime disposizioni obsolete del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica nel testo in vigore anteriormente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e adatta alcune delle loro disposizioni, compreso l'inserimento di alcune disposizioni del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee e dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Tali operazioni non pregiudicano l'*acquis* comunitario.

DICHIARAZIONI DI CUI LA CONFERENZA HA PRESO NOTA

1. Dichiarazione dell'Austria e del Lussemburgo sugli enti creditizi

Per l'Austria ed il Lussemburgo resta inteso che la dichiarazione sugli enti creditizi di diritto pubblico in Germania si applica anche agli enti creditizi con analoga struttura organizzativa in Austria ed in Lussemburgo.

2. Dichiarazione della Danimarca sull'articolo K.14 del trattato sull'Unione europea

L'articolo K.14 del trattato sull'Unione europea richiede l'unanimità di tutti i membri del Consiglio dell'Unione europea, cioè di tutti gli Stati membri, ai fini dell'adozione di decisioni relative all'applicazione alle azioni nei settori di cui all'articolo K.1 delle disposizioni del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea in materia di visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone. Inoltre, prima di entrare in vigore, qualsiasi decisione unanime del Consiglio dovrà essere adottata in ciascuno Stato membro, secondo le rispettive norme costituzionali. In caso di trasferimento della sovranità secondo la definizione della costituzione danese, tale adozione richiederà in Danimarca la maggioranza dei cinque sesti dei membri del Folketing oppure la maggioranza dei membri del Folketing e la maggioranza dei votanti in un referendum.

3. Dichiarazione della Germania, dell'Austria e del Belgio sulla sussidiarietà

Per i governi tedesco, austriaco e belga resta inteso che l'azione della Comunità europea in base al principio di sussidiarietà non riguarda solo gli Stati membri ma anche le loro entità, nella misura in cui questi dispongono di un proprio potere legislativo conferito loro dal diritto costituzionale nazionale.

4. Dichiarazione dell'Irlanda sull'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda

L'Irlanda dichiara che intende esercitare i diritti di cui all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda di partecipare all'adozione di misure a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea nella massima misura compatibile con il mantenimento in vigore della sua zona di libero spostamento con il Regno Unito. L'Irlanda rammenta che la sua partecipazione al protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea rispecchia la propria intenzione di mantenere la sua zona di libero spostamento con il Regno Unito al fine di potenziare al massimo la libertà di circolazione da e verso l'Irlanda.

5. Dichiarazione del Belgio sul protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

Nell'approvare il protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il Belgio dichiara che, in base agli obblighi che gli incombono in forza della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967, procederà, secondo quanto stabilito alla lettera d) dell'articolo unico di tale protocollo, all'esame individuale di ogni domanda d'asilo presentata da un cittadino di un altro Stato membro.

6. Dichiarazione del Belgio, della Francia e dell'Italia relativa al protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'unione europea

Il Belgio, la Francia e l'Italia osservano che, sulla base dei risultati della Conferenza intergovernativa, il trattato di Amsterdam non risponde alla necessità, riaffermata al Consiglio europeo di Madrid, di progressi sostanziali sulla via del rafforzamento delle istituzioni.

Questi paesi considerano che un tale rafforzamento è una condizione indispensabile per la conclusione dei primi negoziati di adesione. Essi sono determinati a dare al protocollo sulla composizione della Commissione e la ponderazione dei voti tutto il seguito appropriato e considerano che un'estensione significativa del ricorso al voto a maggioranza qualificata fa parte degli elementi pertinenti di cui occorrerà tenere conto.

7. Dichiarazione della Francia sulla situazione dei dipartimenti d'oltremare alla luce del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

La Francia considera che l'attuazione del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea non riguarda il campo di applicazione geografica della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmato a Schengen il 19 giugno 1990, quale definito dall'articolo 138, paragrafo 1 di tale convenzione.

8. Dichiarazione della Grecia relativa alla dichiarazione sullo status delle chiese e delle associazioni o delle comunità religiose

Con riferimento alla dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, la Grecia ricorda la dichiarazione comune sul Monte Athos allegata all'atto finale del trattato di adesione della Grecia alle Comunità europee.

Unione europea

Trattato di Amsterdam

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

1997 — 144 pagg. — 17,6 × 25 cm

ISBN 92-828-1654-0

Prezzo in Lussemburgo (IVA esclusa): ECU 10

Venta • Salg • Verkauf • Πωλήσεις • Sales • Vente • Vendita • Verkoop • Venda • Myynti • Försäljning

BELGIQUE/BELGIE Moniteur belge/Belgisch Staatsblad Rue de Louvain 40-42/Louvainsoweg 40-42 B-1000 Bruxelles/Brussel Tél (32-2) 552 22 11 Fax (32-2) 511 01 84 Jean De Lannoy Avenue du Roi 202/Koningslaan 202 B-1060 Bruxelles/Brussel Tél (32-2) 538 51 69 Fax (32-2) 538 08 41 E-mail: jean.de.lannoy@infoboard.be URL: http://www.jean-de.lannoy.be Librairie européenne/Europese Bookhandel Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 B-1040 Bruxelles/Brussel Tél (32-2) 295 26 39 Fax (32-2) 730 08 60	NEDERLAND SDU Servicecentrum Uitgevers Externe Fondsen Postbus 20014 2500 EA Den Haag Tel: (31-70) 378 98 80 Fax: (31-70) 378 97 83 E-mail: sdu@edu.nl URL: http://www.sdu.nl	CYPRUS Cyprus Chamber of Commerce & Industry Grva Digeni 38 & Deligiorgi 3 Mail orders: PO Box 1455 CY-1509 Nicosia Tel: (357-2) 44 95 00, 46 23 12 Fax: (357-2) 36 10 44 E-mail: cy1691_eic_cyprus@vans.infonet.com	INDIA EBIC India 3rd Floor, Y. B. Chavan Centre Gen. J. Bhosale Marg 400 021 Mumbai Tel: (91-22) 282 60 64 Fax: (91-22) 285 45 64 E-mail: ebic@giasbm01.vsnl.net.in
DANMARK J. H. Schultz Information AS Herstedvang 10-12 DK-2620 Albertslund Tlf: (45) 43 63 23 00 Fax: (45) 43 63 19 69 E-mail: schultz@schultz.dk URL: http://www.schultz.dk	ÖSTERREICH Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH Siebenbrunnengasse 21 Postfach 1 A-1050 Wien Tel: (43-1) 53 16 13 34/40 Fax: (43-1) 53 16 13 39 E-mail: auslieferung@manz.co.at URL: http://www.austria.eu.net/81/manz	MAGYARORSZAG Euro Info Service Europa Ház Margitsziget PO Box 475 H-1396 Budapest 62 Tel: (36-1) 111 60 61, 111 62 16 Fax: (36-1) 302 50 35 E-mail: euroinfo@mail.malay.hu URL: http://www.euroinfo.hu/index.htm	ISRAEL ROY International 17, Shimon Hatarssi Street PO Box 13056 61130 Tel Aviv Tel: (972-3) 546 14 23 Fax: (972-3) 546 14 42 E-mail: royil@netvision.net.il Sub-agent for the Palestinian Authority: Index Information Services PO Box 19502 Jerusalem Tel: (972-2) 627 16 34 Fax: (972-2) 627 12 19
DEUTSCHLAND Bundesanzeiger Verlag Breite Straße 78-80 Postfach 10 05 34 D-50667 Köln Tel: (49-221) 20 29 0 Fax: (49-221) 202 92 78 E-mail: vertreib@bundesanzeiger.de URL: http://www.bundesanzeiger.de	PORTUGAL Imprensa Nacional-Casa da Moeda, EP Rua Marquês de Sá da Bandeira, 16 A P-1050 Lisboa Codex Tel: (351-1) 353 03 99 Fax: (351-1) 353 02 94, 384 01 32 Distribuidora de Livros Bertrand Ld.ª Rua das Terras dos Vales, 4/A Apartado 60037 P-2701 Amadora Codex Tel: (351-1) 495 90 50, 495 87 87 Fax: (351-1) 496 02 55	MALTA Miller Distributors Ltd Malta International Airport PO Box 25 LOA 05 Malta Tel: (356) 66 44 88 Fax: (356) 67 67 99	MALTA Miller Distributors Ltd Malta International Airport PO Box 25 LOA 05 Malta Tel: (356) 66 44 88 Fax: (356) 67 67 99
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE G. C. Eleftheroudakis SA International Bookstore Panepistimiou 17 GR-10564 Athina Tel: (30-1) 331 41 80/1/2/3 Fax: (30-1) 323 98 21 E-mail: elebooks@netor.gr	SUOMI/FINLAND Akateeminen Kirjakauppa/Akademiska Bokhandeln Pohjoisesplanadi 39/ Norra esplanaden 39/ PL/PB 128 FIN-00101 Helsinki/Helsingfors P/tfn (358-9) 121 41 F/fax (358-9) 121 44 35 E-mail: akatkaus@stockmann.mallinet.fi URL: http://booknet.cultnet.fi/aka/index.htm	POLSKA Ars Polona Krakowskie Przedmiescie 7 Skł. pocztowa 1001 PL-00-950 Warszawa Tel: (48-22) 826 12 01 Fax: (48-22) 826 62 40, 826 53 34, 826 66 73 E-mail: ars_pol@bevy.hsn.com.pl	POLSKA Ars Polona Krakowskie Przedmiescie 7 Skł. pocztowa 1001 PL-00-950 Warszawa Tel: (48-22) 826 12 01 Fax: (48-22) 826 62 40, 826 53 34, 826 66 73 E-mail: ars_pol@bevy.hsn.com.pl
ESPAÑA Mundi Prensa Libros, SA Castelló, 37 E-28001 Madrid Tel: (34-1) 431 33 99 Fax: (34-1) 575 39 98 E-mail: libreria@mundiprensa.es URL: http://www.mundiprensa.es Boletín Oficial del Estado Tratfalgar, 27 E-28010 Madrid Tel: (34-1) 538 21 11 (Libros)/ 384 17 15 (Suscripciones) Fax: (34-1) 538 21 21 (Libros)/ 384 17 14 (Suscripciones) E-mail: webmaster@boe.es URL: http://www.boe.es	SVERIGE BTJ AB Traktorvagen 11 S-221 82 Lund Tfn: (46-46) 18 00 00 Fax: (46-46) 30 79 47 E-post: btju-pub@btj.se URL: http://www.btj.se/media/au	ROMÂNIA Euromedia Str. G-ral Berthelot Nr 41 RO-70749 Bucuresti Tel: (40-1) 210 44 01, 614 06 64 Fax: (40-1) 210 44 01, 612 96 46	ROMÂNIA Euromedia Str. G-ral Berthelot Nr 41 RO-70749 Bucuresti Tel: (40-1) 210 44 01, 614 06 64 Fax: (40-1) 210 44 01, 612 96 46
FRANCE Journal officiel Service des publications des CE 26, rue Desaix F-75727 Paris Cedex 15 Tel: (33) 140 58 77 01/31 Fax: (33) 140 58 77 00	UNITED KINGDOM The Stationery Office Ltd International Sales Agency 51 Nine Elms Lane London SW8 5DR Tel: (44-171) 873 90 90 Fax: (44-171) 873 84 63 E-mail: jll.speed@hse.co.uk URL: http://www.the-stationery-office.co.uk	SLOVAKIA Slovak Centre of Scientific and Technical Information Namestie slobody 19 SK-81223 Bratislava 1 Tel: (421-7) 531 83 64 Fax: (421-7) 531 83 64 E-mail: europ@ibb1.sluk.sluba.sk	SLOVAKIA Slovak Centre of Scientific and Technical Information Namestie slobody 19 SK-81223 Bratislava 1 Tel: (421-7) 531 83 64 Fax: (421-7) 531 83 64 E-mail: europ@ibb1.sluk.sluba.sk
IRELAND Government Supplies Agency Publications Section 4-5 Harcourt Road Dublin 2 Tel: (353-1) 661 31 11 Fax: (353-1) 475 27 60	ISLAND Bokabud Larusar Blöndal Skólavörðustríg, 2 IS-101 Reykjavík Tel: (354) 551 56 50 Fax: (354) 552 55 60	SLOVENIA Gospodarski Vestnik Založniška skupina d.d. Dunajska cesta 5 SLO-1000 Ljubljana Tel: (386) 611 33 03 54 Fax: (386) 611 33 91 28 E-mail: belicd@gvestnik.si URL: http://www.gvestnik.si	SLOVENIA Gospodarski Vestnik Založniška skupina d.d. Dunajska cesta 5 SLO-1000 Ljubljana Tel: (386) 611 33 03 54 Fax: (386) 611 33 91 28 E-mail: belicd@gvestnik.si URL: http://www.gvestnik.si
ITALIA Licosa SpA Via Duca di Calabria, 1/1 Casella postale 552 I-50125 Firenze Tel: (39-55) 64 54 15 Fax: (39-55) 64 12 57 E-mail: licosa@libcc.it URL: http://www.libcc.it/licosa	NORGE NIC Info AS Ostenjoveien 18 Boks 6512 Etterstad N-0606 Oslo Tel: (47-22) 97 45 00 Fax: (47-22) 97 45 45	TÜRKİYE Dünya Infotel AS İstiklal Cad. No. 469 TH-80050 Tunel-Istanbul Tel: (90-212) 251 91 96 Fax: (90-212) 251 91 97	TÜRKİYE Dünya Infotel AS İstiklal Cad. No. 469 TH-80050 Tunel-Istanbul Tel: (90-212) 251 91 96 Fax: (90-212) 251 91 97
LUXEMBOURG Messageries du livre SARL 5, rue Raffeleisen L-2411 Luxembourg Tél: (352) 40 10 20 Fax: (352) 49 06 61 E-mail: mdl@pt.lu Abonnements Messageries Paul Kraus 11, rue Christophe Plantin L-2339 Luxembourg Tél: (352) 49 98 88-8 Fax: (352) 49 98 88-444 E-mail: mpk@pt.lu URL: http://www.mpk.lu	SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA OSEC Stampfenbachstraße 85 CH-8035 Zurich Tel: (41-1) 365 53 15 Fax: (41-1) 365 54 11 E-mail: ulemmbacher@osec.ch URL: http://www.osec.ch	AUSTRALIA Hunter Publications PO Box 404 3167 Abbotsford, Victoria Tel: (61-3) 94 17 53 61 Fax: (61-3) 94 19 71 54	AUSTRALIA Hunter Publications PO Box 404 3167 Abbotsford, Victoria Tel: (61-3) 94 17 53 61 Fax: (61-3) 94 19 71 54
UNITED STATES OF AMERICA Bernan Associates 4611-F Assembly Drive MD20706 Lanham Tel: (800) 274 44 47 (toll free telephone) Fax: (800) 865 34 50 (toll free fax) E-mail: query@bernan.com URL: http://www.bernan.com ANDERE LANDER/OTHER COUNTRIES/ AUTRES PAYS Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer Wahl / Please contact the sales office of your choice / Veuillez vous adresser au bureau de vente de votre choix	BÁLGAUJA Europress-Euromedia Ltd 59, Bld Vitosha BG-1000 Sofia Tel: (359-2) 980 37 66 Fax: (359-2) 980 42 30	CANADA Subscriptions only/Uniquement abonnements: Renouf Publishing Co. Ltd 5369 Chemin Canotek Road Unit 1 K1J 9J3 Ottawa, Ontario Tel: (1-613) 745 26 65 Fax: (1-613) 745 76 60 E-mail: renouf@fox.nstn.ca URL: http://www.renoufbooks.com	CANADA Subscriptions only/Uniquement abonnements: Renouf Publishing Co. Ltd 5369 Chemin Canotek Road Unit 1 K1J 9J3 Ottawa, Ontario Tel: (1-613) 745 26 65 Fax: (1-613) 745 76 60 E-mail: renouf@fox.nstn.ca URL: http://www.renoufbooks.com
NETHERLANDS SDU Servicecentrum Uitgevers Externe Fondsen Postbus 20014 2500 EA Den Haag Tel: (31-70) 378 98 80 Fax: (31-70) 378 97 83 E-mail: sdu@edu.nl URL: http://www.sdu.nl	ČESKÁ REPUBLIKA NIS CR — prodejna Konviktská 5 CZ-113 57 Praha 1 Tel: (420-2) 24 22 94 33, 24 23 09 07 Fax: (420-2) 24 22 94 33 E-mail: nkposp@dec.nis.cz URL: http://www.nis.cz	EGYPT The Middle East Observer 41, Sherif Street Cairo Tel: (20-2) 393 97 32 Fax: (20-2) 393 97 32	EGYPT The Middle East Observer 41, Sherif Street Cairo Tel: (20-2) 393 97 32 Fax: (20-2) 393 97 32

Prezzo in Lussemburgo (IVA esclusa): ECU 10



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

ISBN 92-828-1654-0

